Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2020/0278(COD)

27.1.2022

EMENDAMENTI
445 - 807

Progetto di relazione
Birgit Sippel
(PE700.425v01-00)

Introduzione di accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica dei regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817

Proposta di regolamento
(COM(2020)0612 – C9-0307/2020 – 2020/0278(COD))

Emendamento 445
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nei casi di cui all'articolo 3,*** gli accertamenti sono effettuati in luoghi ***ubicati presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze***.	1. Gli accertamenti sono effettuati in luoghi ***appropriati individuati dallo Stato membro***.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere lo Stato membro a decidere il luogo in cui si svolgeranno gli accertamenti. Tale flessibilità è necessaria in virtù delle diverse specificità geografiche degli Stati membri.

Emendamento 446
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nei casi di cui all'articolo 3,*** gli accertamenti sono effettuati ***in luoghi ubicati presso le frontiere esterne o*** nelle ***loro vicinanze***.	1. Gli accertamenti sono effettuati nelle ***sedi appropriate individuate dagli Stati membri***.

Or. it

Emendamento 447
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. ***Nei casi di cui all'articolo 3,*** gli accertamenti sono effettuati ***in*** luoghi ***ubicati presso le*** frontiere esterne ***o nelle loro vicinanze***.

1. Gli accertamenti sono effettuati ***in strutture adeguate e ufficiali nel territorio degli Stati membri, in cui i cittadini di paesi terzi hanno accesso a servizi adeguati, tra cui consulenza legale, assistenza legale gratuita e assistenza linguistica***. ***Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni della società civile, non governative e internazionali specializzate, nonché i soggetti che prestano consulenza e assistenza abbiano effettivo accesso ai cittadini di paesi terzi nelle strutture e nei*** luoghi ***in cui si effettuano gli accertamenti, in particolare a coloro che sono tenuti nei centri di trattenimento o sono presenti ai valichi di frontiera alle*** frontiere esterne***, comprese le zone di transito***.

Gli Stati membri possono decidere che i cittadini di paesi terzi risiedano in un luogo specifico, ma ciò non deve comportare il loro trattenimento, in particolare quando si tratta di minori non accompagnati o di minori accompagnati dalle rispettive famiglie o di persone in situazione di vulnerabilità.

Durante gli accertamenti, il trattenimento deve essere una misura di extrema ratio ed essere necessario, ragionevole e proporzionato al conseguimento di un fine legittimo. Laddove sussistano motivi per privare una persona della libertà, dovrebbero comunque essere prese innanzi tutto in considerazione le alternative al trattenimento.

Gli Stati membri ricorrono al trattenimento soggetto al diritto nazionale e dell'UE, su base individuale, a seguito di una decisione giudiziaria o amministrativa scritta, solo come extrema ratio e garantendo che le condizioni siano in linea con la direttiva 2013/33/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza]. Il provvedimento di trattenimento è tradotto in una lingua comprensibile al cittadino del paese terzo interessato.

Ove necessario e sulla base di una

valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere una persona sottoposta ad accertamenti che ha chiesto protezione internazionale qualora non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive e solo per i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza].

Ove necessario e sulla base di una valutazione caso per caso, gli Stati membri possono trattenere una persona sottoposta ad accertamenti che non ha chiesto protezione internazionale qualora non siano applicabili misure alternative meno coercitive. Tale persona ha accesso a una procedura di ricorso efficace e all'assistenza legale. I requisiti relativi alla decisione di trattenimento e al ricorso sono conformi all'articolo 9 della direttiva 2013/33/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza] e all'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE [direttiva rimpatri].

I minori e altri soggetti in situazione di vulnerabilità non sono mai sottoposti al trattenimento.

Or. en

Emendamento 448
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nei casi di cui all'articolo 3,*** gli accertamenti sono effettuati ***in*** luoghi ***ubicati presso le*** frontiere esterne ***o nelle loro vicinanze***.	1. Gli accertamenti sono effettuati ***in strutture adeguate e ufficiali situate nel territorio dello Stato membro, che forniscono accesso a servizi adeguati, tra cui assistenza legale e linguistica***. ***I cittadini di paesi terzi sottoposti ad accertamenti dovrebbero avere accesso a procedure di ricorso, consulenza legale e assistenza legale gratuita. Gli Stati***

membri provvedono affinché le organizzazioni della società civile, non governative e internazionali specializzate, nonché i soggetti che prestano consulenza e assistenza abbiano effettivo accesso ai cittadini di paesi terzi nelle strutture e nei luoghi ***in cui si effettuano gli accertamenti, in particolare a coloro che sono tenuti nei centri di trattenimento o sono presenti ai valichi di frontiera alle*** frontiere esterne***, comprese le zone di transito***.

Or. en

Emendamento 449
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati in ***luoghi*** ubicati presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze.	1. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati in ***un luogo all'interno del territorio dello Stato membro, inclusi quelli*** ubicati presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze***, purché in tali luoghi possano essere applicate le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 della direttiva XXX/XXX/UE [direttiva sulle condizioni di accoglienza - rifusione]. Particolare attenzione è prestata alle esigenze di accoglienza e procedurali particolari, in linea con l'articolo 20 di detta direttiva. Le strutture utilizzate ai fini degli accertamenti sono interamente finanziate dal bilancio dell'Unione. Detto finanziamento comprende la costruzione, il funzionamento e la ristrutturazione delle strutture attuali e future.***

Or. en

Emendamento 450
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati in luoghi ubicati presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze.	1. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati in luoghi ubicati presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze. ***Tuttavia, non si ritiene in alcun caso che le persone sottoposte alla procedura di accertamento si trovino nel territorio di uno Stato membro.***

Or. en

Emendamento 451
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Le persone sono alloggiate secondo le norme e le disposizioni della direttiva (UE) xxxx/xxxx [direttiva sulle condizioni di accoglienza]. Durante gli accertamenti, il trattenimento deve essere una misura di extrema ratio, deve durare il meno possibile ed essere necessario, ragionevole e proporzionato al conseguimento di un fine legittimo. Laddove sussistano motivi per privare una persona della libertà, dovrebbero comunque essere prese innanzi tutto in considerazione le alternative al trattenimento. Il trattenimento dovrebbe essere basato sul relativo provvedimento tradotto alla persona in una lingua a lei comprensibile. I minori e altri soggetti in

situazione di vulnerabilità non dovrebbero mai essere sottoposti al trattenimento.

Or. en

Emendamento 452
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Al fine di conformarsi alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, e in aggiunta ai rappresentanti del meccanismo di monitoraggio indipendente previsto all'articolo 7, gli Stati membri garantiscono che le organizzazioni e i soggetti che forniscono consulenza e assistenza, compresa l'assistenza legale gratuita, abbiano effettivo accesso ai cittadini di paesi terzi, in particolare a quelli trattenuti nei centri di trattenimento o presenti ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito.

Or. en

Emendamento 453
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. I cittadini di paesi terzi non sono soggetti a tecnologie di sorveglianza biometrica intrusive, come il

riconoscimento facciale, il riconoscimento delle emozioni e il software di riconoscimento comportamentale, né all'analisi predittiva, alle valutazioni del rischio e alla categorizzazione biometrica nel contesto delle attività di gestione delle frontiere, all'interno o intorno alle strutture di accoglienza o di accertamento o durante l'accertamento. L'uso di software di riconoscimento linguistico, di sistemi di rilevamento delle bugie o di dispositivi acustici a lungo raggio è proibito.

Or. en

Emendamento 454
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 ter. I cittadini di paesi terzi non sono soggetti a tecnologie di sorveglianza biometrica intrusive, come il riconoscimento facciale, il riconoscimento delle emozioni e il software di riconoscimento comportamentale, né all'analisi predittiva, alle valutazioni del rischio e alla categorizzazione biometrica nel contesto delle attività di gestione delle frontiere, all'interno o intorno alle strutture di accoglienza o di accertamento o durante l'accertamento. L'uso di sistemi di rilevamento delle bugie o di dispositivi acustici a lungo raggio è proibito.

Or. en

Emendamento 455
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi di cui all'articolo 5, gli accertamenti sono effettuati in qualunque luogo adeguato nel territorio dello Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 456
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi di cui all'articolo 5, gli accertamenti sono effettuati in qualunque luogo adeguato nel territorio dello Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 457
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi di cui all'articolo 5, gli accertamenti sono effettuati in qualunque luogo adeguato nel territorio dello Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 458
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi di cui all'articolo 5, gli accertamenti sono effettuati in qualunque luogo adeguato nel territorio dello Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 459
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi di cui all'articolo 5, gli accertamenti sono effettuati in qualunque luogo adeguato nel territorio dello Stato membro.	***soppresso***

Or. it

Emendamento 460
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla	3. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla

presentazione al valico di frontiera. ***In circostanze eccezionali, qualora sia necessario sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli accertamenti entro il suddetto termine, il periodo di cinque giorni può essere prorogato al massimo di altri cinque giorni.***	presentazione al valico di frontiera.

Or. en

Emendamento 461
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo ***nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera***. In circostanze eccezionali, qualora sia necessario sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli accertamenti entro il suddetto termine, ***il periodo di cinque giorni può essere prorogato al massimo di altri cinque giorni***.	3. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo***. Allo scadere del periodo di cinque giorni, la persona interessata deve essere indirizzata senza ulteriore indugio alla procedura adeguata ai sensi dell'articolo 14, anche se gli accertamenti non sono stati completati, fatti salvi i controlli sanitari e delle vulnerabilità***. In circostanze eccezionali, qualora sia necessario sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli accertamenti entro il suddetto termine, ***gli accertamenti non hanno luogo e i cittadini di paesi terzi sono direttamente indirizzati alla procedura d'asilo ordinaria***.

Or. en

Emendamento 462
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera. ***In circostanze eccezionali, qualora sia necessario sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli*** accertamenti ***entro il suddetto termine, il periodo di cinque giorni può essere prorogato al massimo di altri cinque giorni.***	3. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera. ***Allo scadere del periodo di cinque giorni, la persona interessata deve essere indirizzata senza ulteriore indugio alla procedura adeguata ai sensi dell'articolo 14, anche se gli*** accertamenti ***non sono stati completati, fatti salvi i controlli sanitari e delle vulnerabilità che continuano nel corso della procedura ordinaria***.

Or. en

Emendamento 463
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera. In ***circostanze*** eccezionali***, qualora sia necessario sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di***	3. Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera. In ***situazioni*** eccezionali, ***il termine può essere prorogato se è necessario per il corretto svolgimento della procedura di accertamento***.

paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli accertamenti entro il suddetto termine, il periodo di cinque giorni può essere prorogato al massimo di altri cinque giorni.

Or. en

Emendamento 464
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei casi di cui ***all'articolo*** 3, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro ***cinque*** giorni dal fermo nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera. In circostanze eccezionali, qualora sia necessario sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli accertamenti entro il suddetto termine, il periodo di ***cinque*** giorni può essere prorogato al massimo di altri ***cinque*** giorni.	3. Nei casi di cui ***agli articoli*** 3 ***e 5***, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro ***quattordici*** giorni dal fermo nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla presentazione al valico di frontiera. In circostanze eccezionali, qualora sia necessario***, ad esempio,*** sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli accertamenti ***o sia impossibile concludere la procedura relativa alla sicurezza, alle vulnerabilità e alla determinazione dell'età*** entro il suddetto termine, il periodo di ***quattordici*** giorni può essere prorogato al massimo di altri ***quattordici*** giorni.

Or. en

Emendamento 465
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Nei casi di cui all'articolo 3,*** gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo ***nella zona di frontiera esterna,*** dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato ***o dalla presentazione al valico di frontiera***. In circostanze eccezionali, qualora sia necessario sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli accertamenti entro il suddetto termine, il periodo di cinque giorni può essere prorogato al massimo di altri cinque giorni.	3. Gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo ***o*** dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato. In circostanze eccezionali, qualora sia necessario sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli accertamenti entro il suddetto termine, il periodo di cinque giorni può essere prorogato al massimo di altri cinque giorni.

Or. en

Emendamento 466
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. ***Nei casi di cui all'articolo 3,*** gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo ***nella zona di frontiera esterna,*** dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato ***o dalla presentazione al valico di frontiera***. In circostanze eccezionali, qualora sia necessario sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli accertamenti entro il suddetto termine, il periodo di cinque giorni può essere prorogato al massimo di altri cinque giorni.	3. Gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo ***o*** dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato. In circostanze eccezionali, qualora sia necessario sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli accertamenti entro il suddetto termine, il periodo di cinque giorni può essere prorogato al massimo di altri cinque giorni.

Or. it

Emendamento 467
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), alle quali si applica l'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 e che rimangono fisicamente alla frontiera esterna per oltre 72 ore, il periodo per gli accertamenti è ridotto a due giorni.	Nel caso delle persone di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), alle quali si applica l'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 e che rimangono ***in seguito*** fisicamente alla frontiera esterna per oltre 72 ore, ***esse sono sottoposte agli accertamenti e*** il periodo per gli accertamenti è ridotto a due giorni.

Or. en

Emendamento 468
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3. Informano altresì la Commissione non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato la proroga del periodo per gli accertamenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 469
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3. Informano altresì la Commissione non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato la proroga del periodo per gli accertamenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 470
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3. Informano altresì la Commissione non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato la proroga del periodo per gli accertamenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 471
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***comunicano senza indugio*** alla Commissione le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3. ***Informano altresì la Commissione non appena cessino di sussistere i motivi che***	4. Gli Stati membri ***possono comunicare*** alla Commissione le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3.

hanno determinato la proroga del periodo per gli accertamenti.

Or. en

Emendamento 472
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli accertamenti di cui all'articolo 5 sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro tre giorni dal fermo.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Perché i casi di cui all'articolo 5 sono coperti dall'articolo 6, paragrafo 3.

Emendamento 473
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli accertamenti di cui all'articolo 5 sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro tre giorni dal fermo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 474
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli accertamenti di cui all'articolo 5 sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro tre giorni dal fermo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 475
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli accertamenti di cui all'articolo 5 sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro tre giorni dal fermo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 476
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli accertamenti di cui all'articolo 5 sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro tre giorni dal fermo.	5. Gli accertamenti di cui all'articolo 5 sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro tre giorni dal fermo. ***Tale termine può essere prorogato se la procedura di accertamento lo richiede.***

Or. en

Emendamento 477
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. In qualsiasi momento, anche in caso di circostanze eccezionali, compresa una situazione di emergenza, gli Stati membri provvedono a che a tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano riconosciute condizioni di vita che ne garantiscano il sostentamento e ne tutelino la salute fisica e mentale, nonché rispettino i loro diritti conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le persone sono alloggiate secondo le norme e le disposizioni della direttiva (UE) xxx/xxx (direttiva sulle condizioni di accoglienza).

Or. en

Emendamento 478
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***controllo preliminare*** dello stato di salute e delle vulnerabilità come previsto all'articolo 9;	a) ***controlli preliminari*** dello stato di salute e delle vulnerabilità come previsto all'articolo 9;

Or. en

Emendamento 479
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) identificazione come previsto all'articolo 10;	b) identificazione come previsto all'articolo 10; ***qualora una persona dichiari di non avere alcuna nazionalità o sussistano ragionevoli motivi per credere che una persona possa essere apolide, tale fatto dovrebbe essere chiaramente registrato in attesa di una piena determinazione della sua condizione di apolide in una procedura separata;***

Or. en

Emendamento 480
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) controllo preliminare delle vulnerabilità come previsto all'articolo 9 bis;

Or. en

Emendamento 481
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) registrazione dei dati biometrici	c) registrazione dei dati biometrici ***in***

nelle banche dati pertinenti come previsto all'articolo 14, paragrafo 6, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;	***conformità degli articoli 10, 13 e 14 bis del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento Eurodac]***;

Or. en

Emendamento 482
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) registrazione dei dati biometrici ***nelle banche dati pertinenti come previsto all'articolo 14, paragrafo 6, nella misura in cui non sia ancora avvenuta***;	c) registrazione dei dati biometrici ***in conformità del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento Eurodac]***;

Or. en

Emendamento 483
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) registrazione dei dati biometrici nelle banche dati pertinenti come previsto all'articolo 14, paragrafo 6, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;	(c) registrazione dei dati ***ossei in caso di dubbi circa la minore età di un clandestino e dei dati*** biometrici nelle banche dati pertinenti come previsto all'articolo 14, paragrafo 6, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;

Or. fr

Emendamento 484
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) registrazione dei dati biometrici nelle banche dati pertinenti come previsto all'articolo 14, paragrafo 6, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;	c) registrazione dei dati biometrici ***e sul DNA*** nelle banche dati pertinenti come previsto all'articolo 14, paragrafo 6, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;

Or. en

Emendamento 485
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) controllo di sicurezza come previsto all'articolo 11;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 486
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) compilazione del modulo ***consuntivo*** come previsto all'articolo 13;	e) compilazione del modulo ***degli accertamenti*** come previsto all'articolo 13;

Or. en

Emendamento 487
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) indirizzamento alla procedura adeguata come previsto all'articolo 14.	f) indirizzamento alla procedura adeguata ***o respingimento*** come previsto all'articolo 14.

Or. en

Emendamento 488
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. In caso di cittadini di paesi terzi che si dichiarano minori, gli accertamenti possono essere completati da test di valutazione dell'età ossea per confermare la loro minore età e scartare le domande di riconoscimento dello status di minore più manifestamente infondate.

Or. fr

Emendamento 489
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri designano ***le*** autorità competenti ***a effettuare gli accertamenti***. Essi predispongono personale adeguato e risorse sufficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente.	7. Gli Stati membri designano ***autorità di frontiera qualificate e competenti, comprese le autorità competenti in materia di asilo e la polizia di frontiera, per effettuare i controlli di identificazione e di sicurezza e assicurano che il personale di tali*** autorità competenti ***abbia ricevuto una formazione adeguata***

	conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) XXX/XXX [Agenzia dell'UE per l'asilo]. Essi predispongono personale adeguato e risorse sufficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente ***ed entro i termini previsti***.

Or. en

Emendamento 490
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri designano le autorità competenti a effettuare gli accertamenti. Essi predispongono personale adeguato e risorse sufficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente.	7. Gli Stati membri designano le autorità competenti a effettuare gli accertamenti. Essi predispongono personale adeguato e risorse sufficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente. ***Tutto il personale delle autorità che effettuano gli accertamenti deve avere una formazione adeguata per essere pienamente consapevole dei diritti umani internazionali, del diritto dei rifugiati e del CEAS, per essere in grado di rispettare la Carta dei diritti fondamentali in tutti i procedimenti e di identificare e trattare di conseguenza le persone con esigenze particolari. Gli Stati membri devono garantire che il personale delle autorità di asilo sia coinvolto negli accertamenti in modo che, anche se un cittadino di un paese terzo non ha presentato una domanda ufficiale di protezione internazionale, tale necessità possa essere riconosciuta e ci possa essere un'adeguata valutazione dell'applicabilità dei concetti di paese di primo asilo e paese terzo sicuro.***

Or. en

Emendamento 491
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Gli Stati membri designano le autorità competenti a effettuare gli accertamenti. Essi predispongono personale adeguato e risorse sufficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente.	7. Gli Stati membri designano le autorità competenti a effettuare gli accertamenti. Essi predispongono personale adeguato e risorse sufficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente. ***Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano ricevuto una formazione adeguata, anche in materia di diritto europeo della migrazione e dell'asilo, di diritti umani internazionali e di diritto dei rifugiati. Le autorità competenti sono altresì adeguatamente formate per identificare correttamente le persone in situazioni di vulnerabilità e indirizzarle alla procedura adeguata e al sostegno mirato.***

Or. en

Emendamento 492
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri designano personale medico qualificato per effettuare il controllo dello stato di salute di cui all'articolo 9. ***Se del caso, sono coinvolte anche*** le autorità nazionali ***per la tutela dei minori e i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani***.	Gli Stati membri designano personale medico qualificato ***e adeguatamente formato*** per effettuare il controllo dello stato di salute di cui all'articolo 9***, nonché il personale qualificato e adeguatamente formato per effettuare il controllo delle vulnerabilità di cui all'articolo 9 bis***. ***In caso di risorse scarse,*** le autorità nazionali ***possono richiedere un sostegno***

finanziario dal bilancio dell'UE.

Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le autorità di cui sopra. ***Gli Stati membri informano la Commissione di qualsiasi cambiamento in ordine alle autorità designate.***

Or. en

Emendamento 493
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri designano ***personale medico qualificato*** per effettuare il controllo dello stato di salute di cui all'articolo 9. ***Se del caso,*** sono coinvolte anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani.	Gli Stati membri designano ***professionisti medici qualificati*** per effettuare il controllo dello stato di salute di cui all'articolo 9***, sempre nel rispetto degli articoli 1, 3 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE***. ***I professionisti medici sono formati per essere in grado di identificare correttamente le vulnerabilità e le persone con esigenze particolari e per indirizzarle di conseguenza***. Sono coinvolte anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani***. Gli Stati membri designano inoltre dei funzionari per la protezione dalla tratta che sostengano l'identificazione precoce delle vittime potenziali e garantiscano la loro protezione***.

Or. en

Emendamento 494
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri designano ***personale medico qualificato*** per effettuare il controllo dello stato di salute di cui all'articolo 9. ***Se del caso,*** sono coinvolte anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani.	Gli Stati membri designano ***professionisti medici qualificati*** per effettuare il controllo dello stato di salute di cui all'articolo 9. Sono coinvolte anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani.

Or. en

Emendamento 495
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri designano personale medico qualificato per effettuare il controllo dello stato di salute di cui all'articolo 9. Se del caso, sono coinvolte anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani.	Gli Stati membri designano personale medico qualificato per effettuare il controllo dello stato di salute di cui all'articolo 9 ***e i test di valutazione dell'età ossea di cui all'articolo 6***. Se del caso, sono coinvolte anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani.

Or. fr

Emendamento 496
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri assicurano che sia nominato un tutore legale per un minore non accompagnato, o una persona che dichiara di essere un minore non accompagnato, non appena hanno inizio

	gli accertamenti. Per coerenza e uniformità, e se questo è nell'interesse superiore del bambino, il tutore dovrebbe essere lo stesso anche per la procedura successiva. Sono coinvolte anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani se un minore, accompagnato o meno, è sottoposto agli accertamenti.

Or. en

Emendamento 497
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	L'interesse superiore del minore costituisce una considerazione preminente nell'attuazione del presente regolamento. Il principio del "beneficio del dubbio" a favore del minore viene sempre concesso quando l'età di una persona non è chiara o è contestata e quando non esiste una documentazione di supporto che provi la sua età.

Or. en

Emendamento 498
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti ***possono essere assistite o*** coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti ***da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia*** della guardia di	Le autorità competenti ***sono*** coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti ***dai membri del corpo permanente*** della guardia di frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per

frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] ***nei limiti dei loro mandati***.	l'asilo] ***a norma dell'articolo 40, paragrafo 4, lettera a), del regolamento 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e del regolamento [...] relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo***.

Or. en

Emendamento 499
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti ***possono essere*** assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nei limiti dei loro mandati.	***Il buon funzionamento degli accertamenti e la loro conformità alla Carta dei diritti fondamentali dipende intrinsecamente dalla disponibilità di personale adeguato e qualificato in tutte le fasi della procedura.*** Le autorità competenti ***sono pertanto*** assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate da ***organismi, uffici e agenzie dell'Unione, da organizzazioni internazionali e non governative, in particolare*** dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nei limiti dei loro mandati. ***Ciò è opportuno in particolare quando lo Stato membro si trova di fronte a una situazione di afflusso massiccio di persone in arrivo e quando la sua struttura operativa e il suo sistema di asilo sono sovraccarichi. La Commissione dovrebbe inoltre assistere le autorità competenti nel pianificare l'assegnazione di personale qualificato, al fine di garantire parità di condizioni in tutti gli Stati membri. Qualora un organo o organismo dell'Unione reputi necessario proporre il sostegno a un particolare Stato membro, quest'ultimo dovrebbe tenere debitamente***

conto di tale proposta e poterla accettare, modificare o respingere.

Or. en

Emendamento 500
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti possono essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nei limiti dei loro mandati.	Le autorità competenti possono essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nei limiti dei loro mandati***, nella misura in cui il personale specifico abbia la formazione e le qualifiche di cui ai due commi precedenti***. ***Il ruolo, i poteri, i compiti, le responsabilità e le attività, compreso il trattamento dei dati personali, delle due agenzie sono chiaramente definiti, limitati ai compiti di sostegno e aperti al controllo esterno, anche attraverso un efficace meccanismo di reclamo e il meccanismo di monitoraggio indipendente previsto dall'articolo 7.***

Or. en

Emendamento 501
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti possono essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nei limiti dei loro mandati.	Le autorità competenti possono essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nei limiti dei loro mandati. ***I compiti e le attività svolti nell'ambito del presente regolamento dal personale competente delle agenzie dell'UE sono altresì soggetti al monitoraggio di cui all'articolo 7.***

Or. en

Emendamento 502
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti possono essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nei limiti dei loro mandati.	Le autorità competenti possono essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate ***su richiesta dello Stato membro interessato*** dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nei limiti dei loro mandati.

Or. en

Emendamento 503
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli Stati membri mettono in atto salvaguardie specifiche, quali:
	a) nominare al più presto e prima dell'inizio degli accertamenti un rappresentante quando si tratta di un minore non accompagnato o di una persona che dichiara di essere un minore non accompagnato;
	b) applicare sempre il principio del "beneficio del dubbio" a favore del minore quando l'età di una persona non è chiara o è contestata e quando non esiste una documentazione di supporto che provi la sua età. Trattare quindi come minore qualsiasi persona riguardo alla quale sussistono ragioni per credere che lo sia, nonché qualsiasi persona che dichiari di essere un minore, a meno che e fino a che una valutazione dell'età o un documento dimostri il contrario. Le procedure di valutazione dell'età hanno luogo solo se sussiste un ragionevole dubbio che la persona non sia un minore, rispettano l'interesse superiore del bambino, sono principalmente di tipo non medico e non ricorrono in nessun caso alla svestizione forzata o all'esame dei genitali;
	c) assicurare che, oltre al meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 7, le organizzazioni non governative e della società civile specializzate nella protezione dei minori abbiano accesso per monitorare le procedure di identificazione, verifica e valutazione dell'età;
	d) gli accertamenti dei minori non accompagnati e dei minori accompagnati dalle loro famiglie sono effettuati in strutture appropriate per l'accoglienza dei minori non accompagnati o accompagnati dalle famiglie sul territorio degli Stati membri, nell'ambito del sistema generale di protezione dei minori;

e) assicurarsi che le dichiarazioni dei minori costituiscano la base del modulo consuntivo solo se sono assistiti dai loro genitori o da un rappresentante;

f) assicurarsi che il cittadino del paese terzo interessato possa avere accesso alle informazioni incluse nel modulo consuntivo e correggerle;

g) garantire che tutti i cittadini di paesi terzi interessati abbiano accesso all'assistenza legale gratuita.

Or. en

Emendamento 504
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. I cittadini di paesi terzi sono informati del loro diritto di accedere all'assistenza o alla consulenza legale gratuita durante gli accertamenti e gli Stati membri consentono tale accesso se i cittadini di paesi terzi lo richiedono oralmente o per iscritto.

Or. en

Emendamento 505
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 7	***soppresso***

Monitoraggio dei diritti fondamentali

1. Gli Stati membri adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti.

2. Ogni Stato membro istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente

— per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti;

— se del caso, per garantire il rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento della persona interessata, segnatamente i motivi e la durata del trattenimento;

— per garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento.

Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo.

L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.

Gli Stati membri possono invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti a partecipare al monitoraggio.

Or. en

Emendamento 506
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano disposizioni pertinenti ***al fine di indagare sui*** presunti casi di violazione dei diritti fondamentali ***in relazione agli accertamenti***.	1. Gli Stati membri adottano disposizioni pertinenti ***che assicurano:***
	- il monitoraggio costante e la valutazione del rispetto dei diritti fondamentali delle attività di gestione delle frontiere nei propri territori o da parte delle proprie autorità, compresa la sorveglianza di frontiera, gli accertamenti, le procedure di asilo e di rimpatrio,
	- indagini rapide su tutti i presunti casi di violazione dei diritti fondamentali***,***
	- il perseguimento di tutti i casi comprovati da un accertamento indipendente dei fatti,
	- il sanzionamento di violazioni dei diritti fondamentali, compresi quelli dei migranti irregolari, con sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive.

Or. en

Emendamento 507
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare	1. Gli Stati membri adottano disposizioni ***e misure*** pertinenti ***per***

sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali ***in relazione agli accertamenti***.	***monitorare e valutare costantemente il rispetto dei diritti fondamentali nelle attività di gestione delle frontiere nei propri territori o da parte delle proprie autorità,*** al fine di indagare ***prontamente ed efficacemente su tutti i*** presunti casi di violazione dei diritti fondamentali ***e perseguire tutti i casi comprovati da un accertamento indipendente dei fatti***.

Or. en

Emendamento 508
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali ***in relazione agli*** accertamenti.	1. Gli Stati membri adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali ***durante la sorveglianza di frontiera, gli*** accertamenti***, tutte le procedure di asilo e di rimpatrio e sulle situazioni di crisi nel campo della migrazione e dell'asilo***. ***Essi adottano misure disciplinari chiare e proporzionate secondo il diritto nazionale nel caso in cui le accuse si rivelino fondate.***

Or. en

Emendamento 509
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare	1. Gli Stati membri adottano***, senza indebito ritardo,*** disposizioni pertinenti al

sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti.	fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti.

Or. en

Emendamento 510
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri ***adottano*** disposizioni pertinenti al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti.	1. Gli Stati membri ***possono adottare*** disposizioni pertinenti al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti.

Or. en

Emendamento 511
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni Stato membro istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente.	***soppresso***
– per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti;	
– se del caso, per garantire il rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento della persona interessata, segnatamente i motivi e la durata del trattenimento;	
– per garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di	

violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento.

Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo.

L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.

Gli Stati membri possono invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti a partecipare al monitoraggio.

Or. fr

Emendamento 512
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni Stato membro istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente	***soppresso***
— per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti;	
— se del caso, per garantire il rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento della persona interessata,	

segnatamente i motivi e la durata del trattenimento;

— per garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento.

Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo.

L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.

Gli Stati membri possono invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti a partecipare al monitoraggio.

Or. en

Emendamento 513
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Ogni*** Stato membro ***istituisce*** un meccanismo di monitoraggio ***indipendente***.	2. ***Uno*** Stato membro ***è libero di istituire*** un meccanismo di monitoraggio ***esterno della sua procedura di accertamento alle frontiere***.

Or. fr

Emendamento 514
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni Stato membro ***istituisce*** un meccanismo di monitoraggio indipendente	2. Ogni Stato membro ***predispone*** un meccanismo di monitoraggio indipendente ***per integrare e assistere il monitoraggio effettuato dall'Agenzia europea per l'asilo conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) xxx/xxx [Agenzia europea per l'asilo]***.

Or. en

Emendamento 515
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni Stato membro ***istituisce*** un meccanismo di monitoraggio indipendente	2. ***Ai fini del paragrafo 1,*** ogni Stato membro ***incarica*** un meccanismo di monitoraggio indipendente

Or. en

Emendamento 516
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

2. Ogni Stato membro ***istituisce*** un meccanismo di monitoraggio indipendente	2. Ogni Stato membro ***predispone*** un meccanismo di monitoraggio indipendente***.***

Or. en

Emendamento 517
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ogni Stato membro istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente	2. ***In tale contesto,*** ogni Stato membro istituisce un meccanismo di monitoraggio indipendente ***che svolge i seguenti compiti***:

Or. en

Emendamento 518
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– monitorare, in coordinamento con il responsabile dei diritti fondamentali e se del caso, su base continuativa, le attività di controllo e sorveglianza di frontiera svolte dalle autorità nazionali o dalle pertinenti agenzie dell'UE nei suoi territori, nonché tutte le attività analoghe svolte dalle autorità nazionali al di fuori dei suoi territori e valutare se le attività osservate sono conformi al diritto nazionale applicabile, al diritto dell'UE e al diritto internazionale;

Or. en

Emendamento 519
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– monitorare su base continuativa, anche durante le situazioni di emergenza, tutte le attività di gestione delle frontiere nei suoi territori, svolte dalle autorità nazionali o dalle agenzie dell'UE competenti, nonché qualsiasi attività analoga eseguita dalle autorità nazionali al di fuori dei suoi territori;

Or. en

Emendamento 520
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– valutare se le attività osservate sono conformi al diritto nazionale, dell'Unione e internazionale applicabile;

Or. en

Emendamento 521
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*

– per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 522
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 523
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– ***per garantire*** il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale***, ivi compresa Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti***;	– ***monitorare e valutare*** il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale ***delle procedure di accertamento, asilo e rimpatrio***;

Or. en

Emendamento 524
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– per garantire il rispetto del diritto dell'***UE*** e del diritto internazionale, ivi compresa Carta dei diritti fondamentali, durante ***gli accertamenti***;	– per garantire il rispetto ***del diritto nazionale,*** del diritto dell'***Unione*** e del diritto internazionale, ivi compresa ***la*** Carta dei diritti fondamentali, durante ***la sorveglianza di frontiera e le procedure di accertamento, asilo, rimpatrio e di frontiera***;

Or. en

Emendamento 525
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale***, ivi compresa*** Carta dei diritti fondamentali***,*** durante gli accertamenti;	– per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale ***e della*** Carta dei diritti fondamentali ***delle misure restrittive adottate per garantire che il cittadino di un paese terzo rimanga a disposizione delle autorità di accertamento*** durante gli accertamenti;

Or. en

Emendamento 526
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa Carta dei diritti fondamentali***, durante gli accertamenti***;	– per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi compresa Carta dei diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 527
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– per garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento;

Or. en

Emendamento 528
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– se del caso, per garantire il rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento della persona interessata, segnatamente i motivi e la durata del trattenimento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 529
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– se del caso, per garantire il rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento della persona interessata, segnatamente i motivi e la durata del trattenimento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 530
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– se del caso, per garantire il rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento della persona interessata, segnatamente i motivi e la durata del trattenimento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 531
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– se del caso, per garantire il rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento della persona interessata, segnatamente i motivi e la durata del trattenimento;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 532

Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– se del caso, per garantire il rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento ***della persona interessata***, segnatamente i motivi ***e*** la durata del trattenimento;	– se del caso, per garantire il rispetto delle norme nazionali ***e dell'Unione*** che disciplinano il trattenimento ***dei migranti***, segnatamente i motivi***, la necessità e la proporzionalità nonché*** la durata***, le condizioni, compreso l'accesso all'assistenza legale gratuita,*** del trattenimento;

Or. en

Emendamento 533
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– se del caso, per garantire il rispetto delle norme nazionali che disciplinano il trattenimento della persona interessata, segnatamente i motivi e la durata del trattenimento;	– se del caso, per garantire il rispetto delle norme nazionali ***e dell'Unione*** che disciplinano il trattenimento della persona interessata, segnatamente i motivi***, le condizioni*** e la durata del trattenimento;

Or. en

Emendamento 534
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– per riferire pubblicamente su tutti i casi di non conformità riscontrati;

Or. en

Emendamento 535
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– per garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 536
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– per garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 537
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– per garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 538
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– per garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 539
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– ***per garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di*** violazione dei diritti fondamentali ***in relazione agli accertamenti, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento***.	– ***per avviare e condurre indagini per valutare la*** violazione dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 540
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– per garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali ***in relazione agli accertamenti***, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento.	– per garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento***, l'interesse superiore del minore, il diritto alle cure sanitarie, la protezione dei dati e le condizioni di accoglienza***. ***Si deve altresì chiarire l'accesso alla giustizia per le persone interessate.***

Or. en

Emendamento 541
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– per garantire un trattamento ***efficace*** e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento.	– per garantire ***un'indagine appropriata e, ove applicabile,*** un trattamento ***adeguato*** e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento.

Or. en

Emendamento 542
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– per riferire pubblicamente su tutti i casi di non conformità riscontrati;

Or. en

Emendamento 543
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– per consegnare alle autorità nazionali responsabili dell'azione penale tutte le prove che ha potuto raccogliere su singoli casi di violazione dei diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 544
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– per consegnare alle autorità competenti responsabili dell'azione penale tutte le prove che ha potuto raccogliere su singoli casi di violazione dei diritti fondamentali;

Or. en

Emendamento 545
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– per monitorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari e, se del caso, la sanzione delle violazioni dei diritti fondamentali dei migranti.

Or. en

Emendamento 546
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il meccanismo di monitoraggio indipendente formula raccomandazioni agli Stati membri e alle agenzie dell'UE di

cui al paragrafo 2 e riferisce annualmente e pubblicamente sulle sue risultanze e raccomandazioni. Le risultanze del meccanismo di monitoraggio indipendente sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri per le successive indagini e il perseguimento delle violazioni dei diritti umani. Le autorità degli Stati membri assicurano un seguito rapido ed efficace alle raccomandazioni e informano il meccanismo di monitoraggio di conseguenza.

Or. en

Emendamento 547
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il monitoraggio si applica alle autorità nazionali nonché alle agenzie e agli organismi dell'UE coinvolti nelle procedure sopra menzionate. Gli Stati membri invitano le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e indipendenti, incluse le autorità preposte alla protezione dei dati, a partecipare attivamente al monitoraggio. Gli Stati membri consentono alle autorità di monitoraggio il libero accesso ai documenti e alle strutture pertinenti.

Or. en

Emendamento 548
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I meccanismi di monitoraggio indipendente formulano raccomandazioni agli Stati membri e alle agenzie dell'UE di cui al paragrafo 1 del presente articolo e riferisce annualmente e pubblicamente ai parlamenti nazionali sulle sue risultanze e raccomandazioni e sulle misure adottate per attuare tali raccomandazioni.

Or. en

Emendamento 549
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 550
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri ***predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza*** del meccanismo.	Gli Stati membri ***assicurano che il meccanismo di monitoraggio indipendente possa svolgere il suo lavoro garantendo, come minimo, l'adozione***

delle raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT). In particolare, gli Stati membri e, se del caso, le agenzie competenti dell'UE assicurano che il meccanismo di monitoraggio indipendente sia in ogni momento:

- in grado di ricevere e agire in base alle informazioni ricevute da organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, giornalisti, agenzie e istituzioni dell'UE, anche se non fanno parte del meccanismo***, e da tutte le persone interessate anche se non sono presenti nel rispettivo Stato membro o nel territorio dell'UE***,

- autorizzato ad accedere liberamente a qualsiasi luogo e area, comprese le frontiere blu e verdi, nonché le stazioni di polizia, le strutture di trattenimento e di accoglienza che considera rilevanti per l'adempimento del suo mandato, per effettuare visite periodiche, in numero illimitato e senza restrizioni, annunciate e senza preavviso,

- autorizzato ad accedere a tutte le attrezzature utilizzate nell'ambito della gestione delle frontiere e a ricevere informazioni sul loro uso,

- autorizzato ad accedere a tutti i documenti, dossier e registrazioni rilevanti per la sua missione e a fare o ricevere copie anche di quelli per i quali devono assicurare la dovuta riservatezza,

- in grado di ricevere reclami da persone che denunciano violazioni dei loro diritti fondamentali, o dai loro rappresentanti, indipendentemente dal momento in cui si sono verificati i presunti incidenti o dal luogo in cui si trova la persona interessata al momento del reclamo,

- autorizzato ad accedere liberamente e ascoltare le testimonianze di tutte le persone che affermano di aver assistito a violazioni dei diritti fondamentali o che denunciano la violazione dei loro diritti

fondamentali, nel pieno rispetto della riservatezza.

Or. en

Emendamento 551
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo.	Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo ***anche garantendo che le organizzazioni nazionali di difesa dei diritti umani, i mediatori, le organizzazioni non governative o della società civile indipendenti e le organizzazioni internazionali facciano parte del meccanismo***. ***Laddove esistano organismi nazionali indipendenti di difesa dei diritti umani con mandati legali o costituzionali che coprono le attività di gestione delle frontiere, come le istituzioni nazionali di mediazione, le istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani o i meccanismi nazionali preventivi contro la tortura istituiti ai sensi del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, tali organismi potrebbero già essere designati come meccanismo di monitoraggio indipendente ai fini del paragrafo 2. Essi possono invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti a partecipare al monitoraggio.*** ***Laddove non esistano tali organismi, gli Stati membri li creano, tenendo pienamente conto degli strumenti internazionali che disciplinano tali***

	istituzioni e ne salvaguardano l'indipendenza, vale a dire i principi di Parigi 1, i principi di Venezia 2, la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2020 sul ruolo del mediatore 3 e l'OPCAT 4, con il sostegno dell'Agenzia per i diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 552
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo.	Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo***, in linea con i criteri riconosciuti dalla legislazione e dalle norme internazionali sui diritti umani. Dette misure di salvaguardia includono la selezione di attori nazionali e internazionali indipendenti pertinenti, tra cui almeno un rappresentante dell'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) e un rappresentante del Mediatore europeo o dei mediatori nazionali, per rivedere l'indipendenza del meccanismo su base annuale e riferire alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo.***

Or. en

Emendamento 553
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo.	Gli Stati membri ***stabiliscono un meccanismo di monitoraggio o designano un meccanismo esistente e*** predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo.

Or. en

Emendamento 554
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 555
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del	***soppresso***

meccanismo. Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.

Or. en

Emendamento 556
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 557
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia per i diritti fondamentali ***elabora orientamenti generali per gli*** Stati membri ***per quanto riguarda l'istituzione e***	L'Agenzia per i diritti fondamentali ***favorevole all'immigrazione di massa in Europa si astiene dal fornire qualunque***

il funzionamento indipendente del meccanismo**. **Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.	***consiglio agli*** Stati membri.

Or. fr

Emendamento 558
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. ***Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.***	L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo.

Or. en

Emendamento 559
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti ***generali*** per gli Stati membri	***Sulla base del quadro previsto dal presente articolo,*** l'Agenzia per i diritti

per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. ***Gli Stati membri possono*** inoltre ***chiedere all'***Agenzia per i diritti fondamentali ***di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le*** misure di salvaguardia ***della sua*** indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.

fondamentali elabora orientamenti per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo ***di monitoraggio***. Inoltre ***l'***Agenzia per i diritti fondamentali ***sostiene gli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di*** misure di salvaguardia ***dell'***indipendenza ***del meccanismo di monitoraggio***, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.

Or. en

Emendamento 560
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. Gli Stati membri ***possono*** inoltre chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.	L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. Gli Stati membri ***dovrebbero*** inoltre chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.

Or. en

Emendamento 561
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.	***Fatte salve le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo,*** l'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. Gli Stati membri possono inoltre chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.

Or. en

Emendamento 562
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Laddove esistano organismi nazionali indipendenti di difesa dei diritti umani con mandati legali o costituzionali che coprono le attività di gestione delle frontiere, come le istituzioni nazionali di mediazione, le istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani o i meccanismi nazionali preventivi contro la tortura istituiti ai sensi del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, tali organismi sono designati come meccanismo di monitoraggio indipendente ai fini del presente articolo. Essi invitano le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti, le organizzazioni della società

civile e i difensori dei diritti umani a partecipare alla creazione del meccanismo e a svolgere i suoi compiti come descritto nel presente articolo.

Laddove non esistano tali organismi, gli Stati membri li creano, tenendo pienamente conto degli strumenti internazionali che disciplinano tali istituzioni e ne salvaguardano l'indipendenza, vale a dire i principi di Parigi [1 bis]***, i principi di Venezia*** [2 bis]***, la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2020 sul ruolo del mediatore*** [3 bis] ***e l'OPCAT*** [4 bis]***, con il sostegno dell'Agenzia per i diritti fondamentali.***

In tutti i casi, i componenti per la creazione e l'attuazione dei compiti del meccanismo di monitoraggio indipendente sono selezionati in modo trasparente e responsabile, anche attraverso una gara pubblica.

[1 bis] Principi relativi allo status delle istituzioni nazionali per i diritti umani (principi di Parigi), adottati dalla risoluzione 48/134 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/134).

[2 bis] Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia); principi per la protezione e la promozione dell'istituzione del difensore civico (principi di Venezia), 2019, CDL-AD (2019) 005.

[3 bis] Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sul ruolo del mediatore e delle istituzioni di mediazione nella promozione e protezione dei diritti umani, del buon governo e dello Stato di diritto del 2020, A/RES/75/186.

[4 bis] Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti adottato il 18 dicembre 2002 alla cinquantasettesima sessione

dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione A/RES/57/199 ed entrato in vigore il 22 giugno 2006.

Or. en

Emendamento 563
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il lavoro dei meccanismi di monitoraggio indipendenti contribuisce alla valutazione dell'effettiva applicazione e attuazione della Carta dei diritti fondamentali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, e dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/1060 (regolamento sulle disposizioni comuni).

Or. en

Emendamento 564
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Una volta che l'indipendenza e l'effettivo funzionamento del meccanismo sono stati verificati secondo gli orientamenti sviluppati dall'Agenzia per i diritti fondamentali, il meccanismo dovrebbe ricevere un finanziamento adeguato dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti del Fondo per la gestione integrata delle frontiere e da altre fonti di finanziamento dell'UE. In questo caso, il funzionamento e l'efficacia del

meccanismo di monitoraggio, compreso il rispetto dei criteri di indipendenza del meccanismo, sono inclusi nei criteri di programmazione nazionale e nella revisione intermedia di tali fondi.

Or. en

Emendamento 565
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il meccanismo di monitoraggio indipendente, in particolare:
	- riceve e agisce sulla base delle informazioni disponibili di dominio pubblico e/o delle informazioni provenienti da organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative, giornalisti, agenzie e istituzioni dell'UE e persone interessate, anche se tali persone non sono presenti nel rispettivo Stato membro;
	- ha accesso libero a qualsiasi luogo, comprese le frontiere blu e verdi, nonché le strutture di trattenimento e di accoglienza che considera rilevanti per l'adempimento del suo mandato, ed è in grado di effettuare visite periodiche annunciate e senza preavviso;
	- ha accesso a tutti i documenti, dossier e registrazioni rilevanti per la sua missione e a fare o ricevere copie di quelli per i quali devono assicurare la dovuta riservatezza;
	- è in grado di ricevere le denunce delle vittime di potenziali violazioni dei diritti fondamentali, o dei loro rappresentanti, da indirizzare all'autorità giudiziaria nazionale competente;

	- ha la facoltà di ascoltare testimoni e presunte vittime di violazioni dei diritti fondamentali, nel pieno rispetto della riservatezza.

Or. en

Emendamento 566
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti a partecipare al monitoraggio.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 567
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti a partecipare al monitoraggio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 568
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti a partecipare al monitoraggio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 569
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti a partecipare al monitoraggio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 570
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono invitare le organizzazioni ***e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti a partecipare al*** monitoraggio.	Le organizzazioni ***della società civile, che al momento non possono far parte del meccanismo di*** monitoraggio ***indipendente, sono in grado di segnalare potenziali violazioni, fornendo prove e rapporti, indirizzando persone e rappresentando o presentando denunce per loro conto, indipendentemente dal fatto che i denuncianti si trovino in quel momento sul territorio dello Stato***

membro.

Or. en

Emendamento 571
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono ***invitare le*** organizzazioni ***e gli organismi nazionali, internazionali e*** non ***governativi pertinenti a partecipare*** al monitoraggio.	Gli Stati membri possono ***rifiutare la partecipazione delle*** organizzazioni non ***governative*** al monitoraggio ***della procedura di accertamento dei migranti che tentano di arrivare nell'Unione europea***.

Or. fr

Emendamento 572
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti ***a partecipare*** al monitoraggio.	Gli Stati membri possono invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti ***ad assistere*** al monitoraggio.

Or. fr

Emendamento 573
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Al fine di monitorare il rispetto dei diritti fondamentali, le autorità e gli organismi nazionali e internazionali coinvolti istituiscono un meccanismo specifico di reclamo indipendente per i cittadini di paesi terzi, compresi quelli che non hanno ottenuto il diritto di entrare nel territorio, rischiano di essere rimpatriati e/o sono stati rimpatriati in un paese terzo. Tale meccanismo include un servizio telefonico accessibile 7 giorni su 7, 24 ore su 24, al fine di impedire ulteriori abusi dei diritti fondamentali, soprattutto nel caso di persone che potrebbero rischiare di essere arbitrariamente estradate verso un paese terzo. Negli Stati membri in cui un tale meccanismo di reclamo esiste già nell'ambito di meccanismi nazionali indipendenti per i diritti umani, si può ricorrere ad esso anziché crearne uno nuovo. Il personale di questo meccanismo, compreso quello che gestisce la linea diretta, non può essere soggetto a incriminazione da parte degli Stati membri a causa del suo lavoro.

Or. en

Emendamento 574
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri sviluppano una procedura di reclamo efficace e accessibile alle frontiere, la cui esistenza è ampiamente conosciuta, anche nei paesi vicini. Essi assicurano l'investigazione di tutte le accuse di violazione dei diritti fondamentali durante la sorveglianza delle frontiere, gli accertamenti, le

procedure di asilo e di rimpatrio, in conformità dei requisiti del diritto alla buona amministrazione, come principio generale del diritto dell'UE, e l'articolo 47 della Carta. Le denunce devono essere trattate prontamente, imparzialmente, efficacemente, da persone che agiscono in modo indipendente e le vittime sono ascoltate e sufficientemente coinvolte. L'investigazione deve essere in grado di portare alla rettifica e al risarcimento, nonché all'identificazione e al perseguimento dei responsabili in modo appropriato.

Or. en

Emendamento 575
Abir Al-Sahlani, Jan-Christoph Oetjen, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri riferiscono annualmente alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo su eventuali presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione al processo di accertamento.

Or. en

Emendamento 576
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Se necessario, il meccanismo dovrebbe essere in grado di ricevere finanziamenti attraverso il Fondo per la gestione

integrata delle frontiere o qualsiasi altro fondo UE pertinente.

Or. en

Emendamento 577
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il meccanismo di monitoraggio indipendente agisce in sinergia con altri strumenti di monitoraggio dei diritti fondamentali dell'UE come, in particolare, quelli previsti dagli articoli 109, 110 e 111 del regolamento (UE) 2019/1896 (regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea), il meccanismo di monitoraggio per il controllo dell'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di asilo (CEAS) di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sull'agenzia UE per l'asilo] e dal regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sul meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen]. Osservazioni, raccomandazioni o pareri degli osservatori dei diritti fondamentali di Frontex e rapporti di incidenti gravi relativi al mancato rispetto dei diritti fondamentali sono condivisi tra il meccanismo di monitoraggio indipendente e gli organi di monitoraggio delle agenzie dell'UE.
	Il meccanismo di monitoraggio indipendente non pregiudica i mandati degli organismi di monitoraggio esistenti che operano a livello UE e internazionale.

Or. en

Emendamento 578
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri forniscono informazioni, per iscritto e oralmente, sul meccanismo alle persone potenzialmente interessate in una forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice che le persone interessate comprendono.

Or. en

Emendamento 579
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Una volta verificata l'indipendenza e i poteri appropriati del meccanismo da parte dell'Agenzia per i diritti fondamentali, il meccanismo riceve finanziamenti dal Fondo per la gestione integrata delle frontiere: Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e altre fonti di finanziamento dell'UE ed è finanziariamente indipendente dallo Stato membro in cui opera.

Or. en

Emendamento 580
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il meccanismo riferisce pubblicamente, ogni anno, sulle sue risultanze e raccomandazioni, comprese le misure adottate per chiedere conto ai responsabili delle violazioni dei diritti fondamentali. Tali relazioni contribuiscono alla valutazione del rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'UE come da regolamento (UE) 2018/0196 (regolamento sulle disposizioni comuni), articolo 11, paragrafo 1, e allegato III.

Or. en

Emendamento 581
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 7 bis
	Protezione dei dati
	1. Il regolamento (UE) 2016/679, il regolamento 2018/1725 e, se del caso, la direttiva 2018/680 si applicano al trattamento dei dati personali effettuato nell'attuazione del presente regolamento.
	2. Gli Stati membri consultano ogni anno l'autorità nazionale di controllo istituita ai sensi dell'articolo 51 del regolamento 2016/679 sulla tutela dei diritti alla protezione dei dati e della vita privata per quanto riguarda le loro attività di gestione delle frontiere e l'attuazione degli

accertamenti ai sensi del presente regolamento. L'autorità nazionale di controllo pubblicherà le sue valutazioni ogni anno.

3. Il comitato europeo per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati possono emanare orientamenti sulla raccolta e il trattamento dei dati ai fini del presente regolamento.

4. Gli Stati membri pubblicheranno ogni anno il numero di richieste ricevute dai soggetti interessati e di comunicazioni dei dati fornite ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 nel contesto delle procedure di accertamento, asilo e rimpatrio.

Or. en

Emendamento 582
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti ***sono informati sinteticamente*** della finalità e delle modalità ***degli accertamenti***, in particolare di quanto segue:	1. ***Gli Stati membri informano in modo chiaro ed esauriente, in una lingua a loro comprensibile, tutti*** i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti della finalità***, della durata*** e delle modalità, ***nonché dei loro diritti,*** in particolare di quanto segue:

Or. en

Emendamento 583
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti ***sono informati sinteticamente*** della finalità ***e*** delle modalità degli accertamenti, in particolare di quanto segue:	1. ***Le autorità competenti informano*** i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti della finalità***,*** delle modalità ***e della durata*** degli accertamenti***, nonché del diritto di richiedere asilo***, in particolare di quanto segue:

Or. en

Emendamento 584
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti sono informati sinteticamente della finalità e delle modalità degli accertamenti, in particolare di quanto segue:	1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti sono informati sinteticamente ***ed adeguatamente*** della finalità e delle modalità degli accertamenti, in particolare di quanto segue:

Or. en

Emendamento 585
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le fasi, le modalità e i possibili esiti degli accertamenti;	a) le fasi, ***le finalità, la durata,*** le modalità e i possibili esiti degli accertamenti;

Or. en

Emendamento 586
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le fasi, le modalità e i possibili esiti degli accertamenti;	a) le fasi, ***le finalità,*** le modalità***, la durata*** e i possibili esiti degli accertamenti;

Or. en

Emendamento 587
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le fasi, le modalità e i possibili esiti degli accertamenti;	a) le fasi, le modalità e i possibili esiti degli accertamenti***, in particolare il loro diritto di chiedere protezione internazionale o altre forme di protezione applicabili ai sensi del diritto nazionale***.

Or. en

Emendamento 588
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti***, compreso l'obbligo di rimanere nelle strutture designate durante gli accertamenti.***	b) i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti***;***

Or. en

Emendamento 589
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti***, compreso l'obbligo di rimanere nelle strutture designate durante gli accertamenti***.	b) i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti.

Or. en

Emendamento 590
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, ***compreso*** l'obbligo di rimanere nelle strutture designate durante gli accertamenti.	b) i loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, ***compresa la possibilità di contattare ed essere contattati dalle organizzazioni che forniscono informazioni e assistenza legale di cui all'articolo 8, paragrafo 4, nonché*** l'obbligo di rimanere nelle strutture designate durante gli accertamenti.

Or. en

Emendamento 591
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) il loro diritto di contattare e ricevere la visita di organizzazioni, organismi e persone fisiche, come indicato all'articolo 8, che forniscono informazioni e assistenza legale e il loro diritto di contattare il meccanismo di monitoraggio previsto all'articolo 7;

Or. en

Emendamento 592
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) la possibilità e le modalità per richiedere la protezione internazionale, o altre forme di protezione applicabili ai sensi del diritto nazionale, nonché le procedure che seguono la presentazione di una domanda di protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 593
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) le norme applicabili in materia di condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi in conformità del regolamento

(UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], nonché di altre condizioni di ingresso, soggiorno e residenza nello Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 594
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) il loro diritto e le modalità di ricongiungimento con un familiare o un parente presente sul territorio di un altro Stato membro;

Or. en

Emendamento 595
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) il loro diritto e le modalità per richiedere la protezione internazionale o altre forme di protezione ai sensi del diritto nazionale, nonché la procedura di ricollocazione nell'ambito del meccanismo di distribuzione automatica stabilito dal regolamento (UE) XXX/XXX [asilo e gestione della migrazione];

Or. en

Emendamento 596
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quater) l'obbligo di rimpatrio per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in conformità della direttiva XXXXX [direttiva rimpatri];

Or. en

Emendamento 597
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b quinquies) le possibilità di iscriversi a un programma che fornisce assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura al fine di sostenere la partenza volontaria;

Or. en

Emendamento 598
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b sexies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b sexies) le condizioni di partecipazione alla ricollocazione in conformità dell'articolo XX del regolamento (UE) XXX/XXX [ex

regolamento Dublino];

Or. en

Emendamento 599
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b septies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b septies) le informazioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 [GDPR];

Or. en

Emendamento 600
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b octies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b octies) le finalità del rilevamento dei dati biometrici e l'elenco completo delle pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione che l'autorità competente interrogherà a norma degli articoli 10 e 11;

Or. en

Emendamento 601
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b nonies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

b nonies) informazioni sul diritto di rettifica e integrazione delle informazioni;

Or. en

Emendamento 602
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b decies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b decies) la possibilità di contattare e ricevere la visita di organizzazioni, organismi e persone fisiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 4, che forniscono informazioni e assistenza legale;

Or. en

Emendamento 603
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b undecies (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b undecies) le norme applicabili alle condizioni di soggiorno dei cittadini di paesi terzi ai sensi del diritto nazionale e delle relative procedure di soggiorno dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 604
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Durante gli accertamenti essi ricevono inoltre le seguenti informazioni, a seconda dei casi:	***soppresso***
a) le norme applicabili in materia di condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], nonché di altre condizioni di ingresso, soggiorno e residenza nello Stato membro interessato, nella misura in cui tali informazioni non siano state già fornite;	
b) qualora abbiano presentato domanda di protezione internazionale, o vi siano indicazioni che intendano presentarla, informazioni sull'obbligo di presentare tale domanda nello Stato membro di primo ingresso o nel quale soggiornano legalmente di cui all'articolo [9, paragrafi 1 e 2,] del regolamento (UE) XXX/XXX [ex regolamento Dublino] e sulle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo [10, paragrafo 1,] del medesimo regolamento, nonché le informazioni di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento e informazioni sulle procedure successive alla presentazione della domanda di protezione internazionale;	
c) l'obbligo di rimpatrio per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in conformità della direttiva XXXXX [direttiva rimpatri];	
d) le possibilità di iscriversi a un programma che fornisce assistenza logistica o finanziaria e altri tipi di assistenza materiale o in natura al fine di sostenere la partenza volontaria;	
e) le condizioni di partecipazione alla ricollocazione in conformità dell'articolo XX del regolamento (UE) XXX/XXX [ex regolamento Dublino];	
f) le informazioni di cui all'articolo 13 del	

regolamento (UE) 2016/679[35] [GDPR].

[35] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

Or. en

Emendamento 605
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Durante gli*** accertamenti ***essi ricevono inoltre le seguenti*** informazioni***, a seconda dei casi***:	2. ***All'inizio degli*** accertamenti***, gli Stati membri forniscono*** informazioni ***chiare, in una lingua che ogni persona sottoposta agli accertamenti comprende, in particolare***:

Or. en

Emendamento 606
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le norme applicabili in materia di condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi	a) le norme applicabili in materia di condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi

terzi in conformità del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], nonché di altre condizioni di ingresso, soggiorno e residenza nello Stato membro interessato***, nella misura in cui tali informazioni non siano state già fornite***;

terzi in conformità del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], nonché di altre condizioni di ingresso, soggiorno e residenza nello Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 607
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le norme applicabili in materia di condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], nonché di altre condizioni di ingresso, soggiorno e residenza nello Stato membro interessato***, nella misura in cui tali informazioni non siano state già fornite***;	a) le norme applicabili in materia di condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], nonché di altre condizioni di ingresso, soggiorno e residenza nello Stato membro interessato;

Or. en

Emendamento 608
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) le norme applicabili in materia di condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], nonché di altre condizioni di ingresso***, soggiorno e residenza*** nello Stato membro	a) le norme applicabili in materia di condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi in conformità del regolamento (UE) 2016/399 [codice frontiere Schengen], nonché di altre condizioni di ingresso nello Stato membro interessato, nella misura in

interessato, nella misura in cui tali informazioni non siano state già fornite;	cui tali informazioni non siano state già fornite;

Or. en

Emendamento 609
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***qualora abbiano presentato domanda di protezione internazionale, o vi siano indicazioni che intendano presentarla,*** informazioni sull'obbligo di presentare tale domanda nello Stato membro di primo ingresso o nel quale soggiornano legalmente di cui all'articolo [9, paragrafi 1 e 2,] del regolamento (UE) XXX/XXX [ex regolamento Dublino] e sulle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo [10, paragrafo 1,] del medesimo regolamento, nonché le informazioni di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento e informazioni sulle procedure successive alla presentazione della domanda di protezione internazionale;	b) informazioni sull'obbligo di presentare tale domanda nello Stato membro di primo ingresso o nel quale soggiornano legalmente di cui all'articolo [9, paragrafi 1 e 2,] del regolamento (UE) XXX/XXX [ex regolamento Dublino] e sulle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo [10, paragrafo 1,] del medesimo regolamento, nonché le informazioni di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento e informazioni sulle procedure successive alla presentazione della domanda di protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 610
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) l'obbligo di rimpatrio per i cittadini	c) l'obbligo di rimpatrio per i cittadini

di paesi terzi ***il cui soggiorno è irregolare*** in conformità della direttiva XXXXX [direttiva rimpatri];	di paesi terzi***, ove opportuno,*** in conformità della direttiva XXXXX [direttiva rimpatri];

Or. en

Emendamento 611
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) le condizioni di partecipazione alla ricollocazione in conformità dell'articolo XX del regolamento (UE) XXX/XXX [ex regolamento Dublino];	***soppresso***

Or. en

Emendamento 612
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) ***le informazioni*** di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679[35] [GDPR].	f) ***i diritti*** di cui all'articolo 13 ***e da 15 a 19*** del regolamento (UE) 2016/679[35] [GDPR]***, all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680 [direttiva in materia di polizia] e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725***.
[35] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera	[35] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).	circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016).

Or. en

Emendamento 613
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(f bis) i test di valutazione dell'età ossea effettuabili al fine di confermare o confutare lo status di minore.

Or. fr

Emendamento 614
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. Le informazioni sono fornite per iscritto e in circostanze eccezionali, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. ***Sono fornite in modo adeguato all'età e al genere del destinatario.***	3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. Le informazioni sono fornite per iscritto e in circostanze eccezionali, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione.

Or. en

Emendamento 615
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende ***o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile***. Le informazioni sono fornite per iscritto e ***in circostanze eccezionali, se necessario,*** oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Sono fornite in modo adeguato all'età e al genere del destinatario.	3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua ***e in una forma*** che il cittadino di paese terzo comprende. Le informazioni sono fornite per iscritto e oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione ***e a un linguaggio chiaro, anche con il sostegno di mediatori culturali adeguatamente formati***. Sono fornite in modo adeguato all'età e al genere del destinatario***, da professionisti adeguatamente formati e in presenza del rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 9 bis nel caso di minori non accompagnati***.

Or. en

Emendamento 616
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende ***o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile***. Le informazioni sono fornite per iscritto e ***in circostanze eccezionali, se necessario,*** oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Sono fornite in modo adeguato all'età e al genere del destinatario.	3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua ***e in un formato*** che il cittadino di paese terzo comprende. Le informazioni sono fornite per iscritto e oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione***, se necessario***. Sono fornite in modo adeguato all'età e al genere del destinatario. ***Se il cittadino è un minore, questi riceve le informazioni in modo comprensibile per un bambino.***

Or. en

Emendamento 617
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende ***o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile***. Le informazioni sono fornite per iscritto e ***in circostanze eccezionali, se necessario,*** oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Sono fornite in modo adeguato all'età e al genere del destinatario.	3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende. Le informazioni sono fornite per iscritto e oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione***, anche affidandosi a mediatori culturali adeguatamente formati***. Sono fornite in modo adeguato all'età e al genere del destinatario.

Or. en

Emendamento 618
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. Le informazioni sono fornite per iscritto ***e in circostanze eccezionali***, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Sono fornite in modo adeguato all'età e al genere del destinatario.	3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. Le informazioni sono fornite per iscritto ***o***, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Sono fornite in modo adeguato all'età e al genere del destinatario.

Or. en

Emendamento 619
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. Le informazioni sono fornite per iscritto e in circostanze eccezionali, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Sono fornite in modo adeguato all'età ***e al genere*** del destinatario.	3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. Le informazioni sono fornite per iscritto e in circostanze eccezionali, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Sono fornite in modo adeguato all'età del destinatario.

Or. en

Emendamento 620
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le informazioni sono fornite ai minori in modo comprensibile per un bambino, sia in forma scritta che orale, da personale adeguatamente formato e alla presenza del rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 9 bis nel caso di minori non accompagnati.

Or. en

Emendamento 621
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Per i cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale, tali informazioni possono essere fornite contemporaneamente alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sulla procedura di asilo].
	Le autorità competenti provvedono a mettere a disposizione servizi di interpretazione e, qualora sia necessario e opportuno, di mediazione culturale per agevolare l'accesso alla procedura di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 622
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni di cui al presente articolo durante gli accertamenti, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 623
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono autorizzare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni di cui al presente articolo durante gli accertamenti, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 624
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***possono autorizzare*** le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni ***di cui al presente articolo*** durante gli accertamenti***, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale***.	4. Gli Stati membri ***autorizzano*** le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni ***e l'assistenza*** durante gli accertamenti.

Or. en

Emendamento 625
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*

4. Gli Stati membri ***possono autorizzare*** le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti ***a*** fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni di cui al presente articolo durante gli accertamenti, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale.	4. Gli Stati membri ***autorizzano*** le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti ***e i difensori dei diritti umani ad accedere alle strutture pertinenti per*** fornire ai cittadini di paesi terzi***, in condizioni adeguate e sicure,*** le informazioni di cui al presente articolo durante gli accertamenti, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 626
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri ***possono autorizzare*** le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni di cui al presente articolo durante gli accertamenti, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale.	4. Gli Stati membri ***autorizzano*** le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni di cui al presente articolo ***e la consulenza legale*** durante gli accertamenti, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 627
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono	4. Gli Stati membri possono

autorizzare ***le organizzazioni e*** gli organismi nazionali***, internazionali e non governativi*** pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni di cui al presente articolo durante gli accertamenti, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale.	autorizzare gli organismi nazionali pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni di cui al presente articolo durante gli accertamenti, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 628
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri possono autorizzare ***le organizzazioni e*** gli organismi nazionali***,*** internazionali ***e non governativi*** pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni di cui al presente articolo durante gli accertamenti, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale.	4. Gli Stati membri possono autorizzare gli organismi nazionali ***e*** internazionali pertinenti e competenti a fornire ai cittadini di paesi terzi le informazioni di cui al presente articolo durante gli accertamenti, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 629
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Diritto di informazione e rettifica
	1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli

accertamenti riceveranno una copia di tutti i loro dati personali trattati e delle loro informazioni registrate ai sensi del presente regolamento in forma elettronica e su supporto cartaceo subito dopo la procedura di accertamento. I cittadini di paesi terzi avranno il diritto di ottenere un'altra copia di tutti i loro dati personali trattati e delle loro informazioni registrate ai sensi del presente regolamento per tutto il tempo in cui le informazioni sono conservate.

2. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti hanno il diritto di conoscere il periodo esatto di conservazione di tutti i loro dati immagazzinati e trattati, inclusi nel modulo o nel suo allegato. Inoltre essi hanno il diritto di rettificare o integrare i dati personali raccolti durante la procedura di accertamento o qualsiasi informazione che hanno fornito durante la procedura di accertamento, in particolare quelle di cui all'articolo 10 e quelle contenute nel modulo consuntivo di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 630
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 8 bis
	Diritto di informazione e rettifica
	1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti riceveranno una copia di tutti i loro dati personali trattati e delle loro informazioni registrate ai sensi del presente regolamento in forma elettronica e su supporto cartaceo subito dopo la procedura di accertamento. I cittadini di

	paesi terzi avranno il diritto di ottenere un'altra copia di tutti i loro dati personali trattati e delle loro informazioni registrate ai sensi del presente regolamento per tutto il tempo in cui le informazioni sono conservate.
	2. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti hanno il diritto di rettificare o integrare i dati personali raccolti durante la procedura di accertamento o qualsiasi informazione che hanno fornito durante la procedura di accertamento, in particolare quelle di cui agli articoli 10 e 13 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 631
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Controlli dello stato di salute ***e delle vulnerabilità***	Controlli ***preliminari*** dello stato di salute

Or. en

Emendamento 632
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti ***di cui all'articolo 3*** sono oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare eventuali necessità di	1. ***Tutti*** i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti sono oggetto di una visita medica preliminare ***da parte di professionisti del settore medico***

cure ***immediate*** o isolamento per motivi di salute pubblica***, a meno che, in base alle condizioni generali dei singoli cittadini di paesi terzi interessati e ai motivi per cui sono stati indirizzati agli accertamenti, le autorità competenti abbiano appurato che la visita medica preliminare non è necessaria***. ***In tal caso, ne informano le persone in questione.***	***qualificati e adeguatamente formati*** volta a individuare eventuali necessità di cure ***sanitarie*** o isolamento per motivi di salute pubblica.

Or. en

Emendamento 633
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare eventuali necessità di cure immediate ***o*** isolamento per motivi di salute pubblica***, a meno che, in base alle condizioni generali dei singoli cittadini di paesi terzi interessati e ai motivi per cui sono stati indirizzati agli accertamenti, le autorità competenti abbiano appurato che la visita medica preliminare non è necessaria***. ***In tal caso, ne informano le persone in questione.***	1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono oggetto di una visita medica preliminare ***da parte di personale qualificato del settore medico*** volta a individuare eventuali necessità di cure immediate ***e a lungo termine, nonché di*** isolamento per motivi di salute pubblica.

Or. en

Emendamento 634
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare eventuali necessità di cure immediate o isolamento per motivi di salute pubblica***, a meno che, in base alle condizioni generali dei singoli cittadini di paesi terzi interessati e ai motivi per cui sono stati indirizzati agli accertamenti, le autorità competenti abbiano appurato che la visita medica preliminare non è necessaria**. ***In tal caso, ne informano le persone in questione.***	1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono ***sempre*** oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare eventuali necessità di cure immediate o isolamento per motivi di salute pubblica.

Or. en

Emendamento 635
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare eventuali necessità di cure immediate o isolamento per motivi di salute pubblica***, a meno che, in base alle condizioni generali dei singoli cittadini di paesi terzi interessati e ai motivi per cui sono stati indirizzati agli accertamenti, le autorità competenti abbiano appurato che la visita medica preliminare non è necessaria**. ***In tal caso, ne informano le persone in questione.***	1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono oggetto di una visita medica preliminare ***da parte di professionisti qualificati del settore medico*** volta a individuare eventuali necessità di cure immediate o isolamento per motivi di salute pubblica.

Or. en

Emendamento 636
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui ***all'articolo*** 3 sono oggetto di una visita ***medica*** preliminare volta a individuare eventuali necessità di cure immediate o isolamento per motivi di salute pubblica, a meno che, in base alle condizioni generali dei singoli cittadini di paesi terzi interessati e ai motivi per cui sono stati indirizzati agli accertamenti, le autorità competenti abbiano appurato che la visita medica preliminare non è necessaria. In tal caso, ne informano le persone in questione.	1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui ***agli articoli*** 3 ***e 5*** sono oggetto di una visita preliminare volta a individuare eventuali necessità di cure ***sanitarie*** immediate o isolamento per motivi di salute pubblica, a meno che, in base alle condizioni generali dei singoli cittadini di paesi terzi interessati e ai motivi per cui sono stati indirizzati agli accertamenti, le autorità competenti abbiano appurato che la visita medica preliminare non è necessaria. In tal caso, ne informano le persone in questione. ***Se lo si ritiene necessario sulla base della visita preliminare, i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 3 e 5 sono sottoposti a un controllo dello stato di salute.***

Or. en

Emendamento 637
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Per i cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale, il controllo dello stato di salute di cui al primo comma può rientrare nella visita medica prevista all'articolo 23 del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sulla procedura di asilo].

Or. en

Emendamento 638
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se opportuno, si verifica se le persone di cui al paragrafo 1 siano in una situazione vulnerabile, siano state vittime di tortura o abbiano esigenze di accoglienza o procedurali particolari ***ai sensi dell'articolo 20 della direttiva sulle condizioni di accoglienza [rifusione]***.	2. Se opportuno, si verifica se le persone di cui al paragrafo 1 siano in una situazione vulnerabile, siano state vittime di tortura o abbiano esigenze di accoglienza o procedurali particolari.

Or. en

Emendamento 639
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Se opportuno, si verifica*** se le persone di cui al paragrafo 1 siano in una situazione vulnerabile, siano state vittime di tortura o abbiano esigenze di accoglienza o procedurali particolari ai sensi dell'articolo ***20*** della direttiva sulle condizioni di accoglienza [rifusione].	2. ***I professionisti del settore medico verificano*** se le persone di cui al paragrafo 1 siano in una situazione vulnerabile, siano state vittime di tortura ***o altri trattamenti degradanti e inumani, siano apolidi o a rischio di apolidia*** o abbiano esigenze di accoglienza o procedurali particolari ai sensi dell'articolo ***21*** della direttiva sulle condizioni di accoglienza [rifusione] ***e dell'articolo 20 del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sulla procedura di asilo]***.

Or. en

Emendamento 640
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Se opportuno, si verifica*** se le persone ***di cui al paragrafo 1*** siano in una situazione vulnerabile, siano state vittime di tortura o abbiano esigenze di accoglienza o procedurali particolari ai sensi dell'articolo ***20*** della direttiva sulle condizioni di accoglienza [rifusione].	2. ***Gli Stati membri valutano*** se le persone ***sottoposte agli accertamenti*** siano in una situazione vulnerabile, siano state vittime di tortura***, siano apolidi o a rischio di apolidia*** o abbiano esigenze di accoglienza o procedurali particolari ai sensi dell'articolo ***21*** della direttiva sulle condizioni di accoglienza [rifusione] ***e dell'articolo 20 del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sulla procedura di asilo]***.

Or. en

Emendamento 641
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Se opportuno,*** si verifica se le persone di cui al paragrafo 1 siano in una situazione vulnerabile, ***siano state vittime*** di tortura o abbiano esigenze di accoglienza o procedurali particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva sulle condizioni di accoglienza [rifusione].	2. ***Inoltre*** si verifica se le persone di cui al paragrafo 1 siano in una situazione vulnerabile, ***compreso il fatto di essere state vittima*** di tortura***,*** o abbiano esigenze di accoglienza o procedurali particolari ai sensi dell'articolo 20 della direttiva sulle condizioni di accoglienza [rifusione].

Or. en

Emendamento 642
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Qualora una persona dichiari di non avere alcuna nazionalità o sussistano ragionevoli motivi per credere che una persona possa essere apolide, tale fatto dovrebbe essere chiaramente registrato in attesa di una piena determinazione della sua condizione di apolide in una procedura separata.

Or. en

Emendamento 643
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se vi sono indicazioni di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, il cittadino di paese terzo interessato riceve un sostegno tempestivo e adeguato a beneficio della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità per la tutela dei minori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 644
Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Charlie Weimers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se vi sono indicazioni di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, il cittadino di paese terzo interessato ***riceve*** un sostegno ***tempestivo e adeguato*** a beneficio della sua salute fisica e mentale. ***Nel caso dei minori, il sostegno è prestato da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità per la tutela dei minori.***	3. Se vi sono indicazioni di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, il cittadino di paese terzo interessato ***può ricevere*** un sostegno a beneficio della sua salute fisica e mentale.

Or. en

Emendamento 645
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se vi sono indicazioni di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, il cittadino di paese terzo interessato riceve un sostegno tempestivo e adeguato a beneficio della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità per la tutela dei minori.	3. Se vi sono indicazioni di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, il cittadino di paese terzo interessato riceve un sostegno tempestivo e adeguato a beneficio della sua salute fisica e mentale ***in strutture adeguate all'interno del territorio dello Stato membro***. ***I minori e le persone identificate come vulnerabili o con esigenze particolari hanno accesso allo stesso livello di sostegno di cui godono i richiedenti protezione internazionale ai sensi del capo IV della direttiva sulle condizioni di accoglienza e, se presentano domanda di protezione internazionale, devono essere indirizzati alla procedura di asilo ordinaria. Non sono soggetti a***

	trattenimento.
	Nel caso dei minori, il sostegno è prestato ***in maniera adatta ai minori stessi*** da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità per la tutela dei minori.

Or. en

Emendamento 646
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se vi sono indicazioni di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, il cittadino di paese terzo interessato riceve un sostegno tempestivo e adeguato a beneficio della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità per la tutela dei minori.	3. Se vi sono indicazioni di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, il cittadino di paese terzo interessato riceve un sostegno tempestivo e adeguato a beneficio della sua salute fisica e mentale. Nel caso dei minori, il sostegno è prestato da personale appositamente formato e qualificato e in cooperazione con le autorità per la tutela dei minori. ***Le valutazioni delle vulnerabilità durante la procedura di accertamento non pregiudicano i controlli delle vulnerabilità obbligatori nelle successive procedure di asilo e di rimpatrio.***

Or. en

Emendamento 647
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

3 bis. Nel caso di minori non accompagnati, gli Stati membri nominano un rappresentante che assiste e rappresenta il minore, che ne viene informato. Tale rappresentante coincide, se del caso, con il rappresentante da nominare a norma dell'articolo 23 della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza]. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante.

Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore e ha la competenza necessaria a tal fine. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore, la persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti.

Gli Stati membri affidano a una persona fisica designata quale rappresentante o alla persona di cui all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza] un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati simultaneamente, per garantire che sia in grado di esercitare la sua funzione in modo efficace.

Or. en

Emendamento 648
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	3 bis. Gli Stati membri assicurano che tutti i richiedenti in situazione di vulnerabilità siano immediatamente indirizzati nella procedura ordinaria di asilo o di rimpatrio e che tutti i richiedenti che ne hanno bisogno abbiano un rapido accesso alla protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 649
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritenuto necessario in base alle circostanze, i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 5 sono oggetto di una visita medica preliminare, intesa specialmente a individuare eventuali problemi di salute che richiedano cure immediate, assistenza speciale o isolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 650
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritenuto necessario in base alle circostanze, i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 5 sono oggetto di una visita medica preliminare, intesa specialmente a individuare eventuali problemi di salute che richiedano cure immediate, assistenza	***soppresso***

speciale o isolamento.

Or. en

Emendamento 651
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritenuto necessario in base alle circostanze, i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 5 sono oggetto di una visita medica preliminare, intesa specialmente a individuare eventuali problemi di salute che richiedano cure immediate, assistenza speciale o isolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 652
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritenuto necessario in base ***alle circostanze***, i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui ***all'articolo*** 5 sono oggetto di una ***visita medica preliminare, intesa specialmente a individuare eventuali problemi di salute che richiedano cure immediate, assistenza speciale o isolamento***.	4. Se ritenuto necessario in base ***a dubbi fondati***, i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui ***agli articoli 3 e*** 5 sono oggetto di una ***valutazione dell'età o altre procedure in conformità della legislazione nazionale per verificarne le vulnerabilità***.

Or. en

Emendamento 653
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritenuto necessario in base alle circostanze, i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 5 sono oggetto di una visita medica preliminare, intesa specialmente a individuare eventuali problemi di salute che richiedano cure immediate, assistenza speciale o isolamento.	4. Se ritenuto necessario in base alle circostanze, i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 5 sono oggetto di una visita medica preliminare, intesa specialmente a individuare eventuali problemi di salute che richiedano cure immediate, assistenza speciale o isolamento. ***Tale visita è eseguita dalle autorità sanitarie competenti dello Stato membro.***

Or. en

Emendamento 654
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Controllo preliminare delle vulnerabilità
	1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono sottoposti a un controllo preliminare delle vulnerabilità al fine di individuare eventuali vulnerabilità o esigenze procedurali e di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 13, della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza - rifusione]. Tale controllo preliminare delle vulnerabilità non dovrebbe pregiudicare una valutazione completa delle vulnerabilità nell'ambito della

procedura successiva di cui all'articolo 21 di detta direttiva.

2. Il controllo delle vulnerabilità è effettuato da personale formato specificamente a tale scopo e in linea con l'elenco dell'articolo 20 della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza - rifusione]. Si deve garantire la presenza di personale sufficiente per effettuare tali controlli in modo completo ed efficiente.

3. Se vi sono indicazioni iniziali di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari, è necessario assicurare che il cittadino di paese terzo interessato riceva un sostegno tempestivo e adeguato a beneficio della sua salute fisica e mentale durante gli accertamenti e nel corso della procedura successiva cui è indirizzato. Se le misure di accertamento includono il trattenimento, si applicano alternative al trattenimento o misure meno coercitive.

4. Le indicazioni iniziali di vulnerabilità o di esigenze di accoglienza o procedurali particolari devono essere riportate chiaramente sul modulo consuntivo.

Or. en

Emendamento 655
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Rappresentante dei minori non accompagnati
	Gli Stati membri nominano al più presto, e prima dell'inizio degli accertamenti, un rappresentante dei minori non accompagnati. Il minore è

immediatamente informato del suo diritto ad avere un rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore. Il rappresentante possiede le risorse, le qualifiche, la formazione e le competenze necessarie ad assicurare che l'interesse superiore del minore sia tenuto in considerazione durante le procedure svolte a norma del presente regolamento. Tale rappresentante ha accesso al contenuto dei documenti pertinenti del fascicolo del richiedente, compreso l'apposito materiale informativo destinato ai minori non accompagnati, e informa di conseguenza il minore in merito alla procedura.

Or. en

Emendamento 656
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 ter
	Garanzie particolari per i minori non accompagnati
	1. L'interesse superiore del minore è la preoccupazione primaria in ogni fase degli accertamenti, in linea con le garanzie previste dalla direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza - rifusione], in particolare gli articoli 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22 e 23.
	2. I minori, accompagnati o non accompagnati, sono considerati richiedenti che hanno bisogno di garanzie procedurali particolari.
	3. I tutori nominati dei minori non accompagnati di cui all'articolo 6 del

	presente regolamento sono dotati delle qualifiche e della competenza necessarie, ricevono una formazione regolare e adeguata e non hanno precedenti penali accertati, in particolare per reati che coinvolgono minori. Dopo l'incarico, la fedina penale del tutore è regolarmente verificata dalle autorità competenti per identificare potenziali incompatibilità con il suo ruolo.
	4. Gli accertamenti non comportano una procedura di valutazione dell'età.

Or. en

Emendamento 657
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'identità dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 ***o all'articolo 5*** è verificata o stabilita utilizzando ***in particolare*** i seguenti elementi***, in combinazione con le banche dati nazionali ed europee***:	1. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'identità dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 è verificata o stabilita utilizzando***, se del caso,*** i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 658
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*

1. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'identità dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 ***o all'articolo 5*** è verificata ***o stabilita*** utilizzando in particolare i seguenti elementi***, in combinazione con le banche dati nazionali ed europee***:	1. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'identità dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 è verificata utilizzando in particolare i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 659
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) documenti di identità, di viaggio o ***di*** altro ***tipo***;	(a) documenti di identità, di viaggio o ***qualunque*** altro ***documento***;

Or. fr

Emendamento 660
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dati o informazioni forniti dal cittadino di paese terzo interessato ***o ottenuti dal medesimo***; nonché	b) dati o informazioni forniti dal cittadino di paese terzo interessato; nonché

Or. en

Emendamento 661
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-

Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dati o informazioni forniti dal cittadino di paese terzo interessato ***o ottenuti dal medesimo***; nonché	b) dati o informazioni forniti dal cittadino di paese terzo interessato; nonché

Or. en

Emendamento 662
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) dati o informazioni forniti dal cittadino di paese terzo interessato ***o ottenuti dal medesimo***; nonché	b) dati o informazioni forniti dal cittadino di paese terzo interessato; nonché

Or. en

Emendamento 663
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) dati biometrici;	c) dati biometrici ***a norma del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac]***;

Or. en

Emendamento 664

Peter Kofod, Jaak Madison, Laura Huhtasaari, Tom Vandendriessche, Nicolaus Fest, Roman Haider, Nicolas Bay, Jean-Paul Garraud, Harald Vilimsky, Annalisa Tardino

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) dati biometrici;	c) dati biometrici***, compreso il test del DNA per verificare l'età***;

Or. en

Emendamento 665
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) dati biometrici;	c) dati biometrici ***e del DNA***;

Or. en

Emendamento 666
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(c bis) dati dei test di valutazione dell'età ossea in caso di dubbi sulla minore età di un migrante.

Or. fr

Emendamento 667
Tineke Strik

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'identificazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti interrogano ***ogni banca dati nazionale pertinente e*** l'archivio comune di dati di identità (CIR) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817. ***A tale scopo sono utilizzati*** i dati biometrici del cittadino di paese terzo acquisiti ***sul posto*** durante gli accertamenti***, nonché i dati di identità e, se disponibili, i dati del documento di viaggio***.	2. Ai fini dell'identificazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti interrogano l'archivio comune di dati di identità (CIR) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817. I dati biometrici del cittadino di paese terzo ***sono*** acquisiti ***una sola volta ai fini del presente regolamento e del regolamento xxxx/xxxx [regolamento Eurodac]. Non si deve ricorrere alla forza o alla coercizione per assicurare l'acquisizione di dati personali di cittadini di paesi terzi, compresi i dati biometrici. È vietato l'uso dei dati biometrici forniti*** durante gli accertamenti ***ai fini della formazione, dell'impiego o dell'utilizzo di sistemi di identificazione biometrica in luoghi accessibili al pubblico, alle frontiere o nelle zone limitrofe o nelle strutture di accoglienza e nelle loro vicinanze***.

Or. en

Emendamento 668
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'identificazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti interrogano ***ogni banca dati nazionale pertinente e*** l'archivio comune di dati di identità (CIR) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817. ***A tale scopo sono utilizzati*** i dati biometrici del cittadino di paese terzo acquisiti sul posto durante gli accertamenti***, nonché i dati di identità e, se disponibili, i dati del***	2. Ai fini dell'identificazione ***o della verifica*** di cui al paragrafo 1, le autorità competenti interrogano l'archivio comune di dati di identità (CIR) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817. I dati biometrici del cittadino di paese terzo ***sono*** acquisiti sul posto durante gli accertamenti ***una sola volta ai fini del presente regolamento e della registrazione in Eurodac. Non si deve ricorrere alla forza***

documento di viaggio.	***o alla coercizione per assicurare l'acquisizione di dati personali di cittadini di paesi terzi, compresi i dati biometrici. È vietato l'uso dei dati biometrici forniti durante gli accertamenti ai fini della formazione, dell'impiego o dell'utilizzo di sistemi di identificazione biometrica in luoghi accessibili al pubblico, alle frontiere o nelle zone limitrofe o nelle strutture di accoglienza e nelle loro vicinanze.***

Or. en

Emendamento 669
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'identificazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti interrogano ***ogni banca dati nazionale pertinente*** e l'archivio comune di dati di identità (CIR) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817. A tale scopo sono utilizzati i dati biometrici del cittadino di paese terzo acquisiti sul posto durante gli accertamenti, nonché i dati di identità e, se disponibili, i dati del documento di viaggio.	2. Ai fini dell'identificazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti ***ricorrono agli strumenti del sistema di gestione delle identità e*** interrogano ***le banche dati nazionali e internazionali pertinenti*** e l'archivio comune di dati di identità (CIR) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817. A tale scopo sono utilizzati i dati biometrici del cittadino di paese terzo acquisiti sul posto durante gli accertamenti, nonché i dati di identità e, se disponibili, i dati del documento di viaggio.

Or. en

Emendamento 670
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'identificazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti interrogano ogni banca dati nazionale pertinente e l'archivio comune di dati di identità (CIR) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817. A tale scopo sono utilizzati i dati biometrici del cittadino di paese terzo acquisiti sul posto durante gli accertamenti, nonché i dati di identità e, se disponibili, i dati del documento di viaggio.	2. Ai fini dell'identificazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti interrogano ogni banca dati nazionale pertinente e l'archivio comune di dati di identità (CIR) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817. A tale scopo sono utilizzati i dati ***dei test di valutazione dell'età ossea e i dati*** biometrici del cittadino di paese terzo acquisiti sul posto durante gli accertamenti, nonché i dati di identità e, se disponibili, i dati del documento di viaggio.

Or. fr

Emendamento 671
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'identificazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti interrogano ogni banca dati nazionale pertinente e l'archivio comune di dati di identità (CIR) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817. A tale scopo sono utilizzati i dati biometrici del cittadino di paese terzo acquisiti sul posto durante gli accertamenti, nonché i dati di identità e, se disponibili, i dati del documento di viaggio.	2. Ai fini dell'identificazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti ***designate*** interrogano ogni banca dati nazionale pertinente e l'archivio comune di dati di identità (CIR) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817. A tale scopo sono utilizzati i dati biometrici del cittadino di paese terzo acquisiti sul posto durante gli accertamenti, nonché i dati di identità e, se disponibili, i dati del documento di viaggio.

Or. en

Emendamento 672
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri, conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale, possono perquisire i beni, gli effetti personali e i dispositivi elettronici dei cittadini di paesi terzi.
	Il meccanismo di monitoraggio indipendente garantisce che la legislazione nazionale e l'applicazione di tali disposizioni siano compatibili con il diritto dell'Unione, in particolare con la Carta dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 673
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Le autorità competenti sono sostenute dal corpo permanente della guardia di frontiera e costiera europea per l'identificazione dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, lettera a), e dell'articolo 55, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1896.

Or. en

Emendamento 674
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. L'interrogazione del CIR è limitata alla pura consultazione. L'archiviazione o l'uso di dati per scopi diversi dall'identificazione della persona interessata è severamente vietato.

Or. en

Emendamento 675
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 ***o all'articolo 5*** sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare ***che non costituiscano una minaccia per la sicurezza interna***. Il controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.	1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare ***se siano anche registrati in una delle banche dati pertinenti***. Il controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato***, nonché i principi di necessità e proporzionalità***. ***Il controllo di sicurezza non include l'accesso a dispositivi elettronici in possesso di cittadini di paesi terzi né l'accesso alle loro comunicazioni private o ai loro account di social media. Il controllo di sicurezza fa inoltre parte degli elementi e delle azioni che possono essere esaminati dal meccanismo di monitoraggio di cui all'articolo 7.***

Or. en

Emendamento 676
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 o all'articolo 5 sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare che non costituiscano una minaccia per la sicurezza interna. Il controllo di sicurezza può riguardare ***sia*** i cittadini di paesi terzi, ***sia*** gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.	1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 o all'articolo 5 sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare che non costituiscano una minaccia per la sicurezza interna ***o la coesione sociale***. Il controllo di sicurezza può riguardare i cittadini di paesi terzi, gli oggetti in loro possesso***, i dispositivi elettronici che devono essere sbloccati su richiesta delle autorità, compreso l'accesso a qualsiasi applicazione di messaggistica, la presenza online e qualsiasi pubblicazione, contenuto multimediale o registrazione***. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 677
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 ***o all'articolo 5*** sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare che non costituiscano una minaccia per la sicurezza interna. Il controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.	1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono oggetto di un controllo di sicurezza ***ai sensi del paragrafo 2,*** inteso a verificare che non costituiscano una minaccia per la sicurezza interna. Il controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato. ***Il controllo di sicurezza non include l'accesso a dispositivi elettronici in possesso di cittadini di paesi terzi né l'accesso alle loro comunicazioni private o***

ai loro account di social media.

Or. en

Emendamento 678
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 ***o all'articolo 5*** sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare che non costituiscano una minaccia per la sicurezza interna. Il controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.	1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare che non costituiscano una minaccia per la sicurezza interna. Il controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato***, nonché i principi di necessità e proporzionalità e il GDPR e la perquisizione è esaminata dal meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali istituito dall'articolo 7 del presente regolamento***.

Or. en

Emendamento 679
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 o all'articolo 5 sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare che non costituiscano una minaccia per la sicurezza	1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 o all'articolo 5 sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare che non costituiscano una minaccia per la sicurezza

interna. Il controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.	interna ***o nazionale o l'ordine pubblico***. Il controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 680
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per effettuare il controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1, e nella misura in cui non lo abbiano già fatto in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto vi), del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti ***interrogano le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen (SIS)***.	2. Per effettuare il controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1, e nella misura in cui non lo abbiano già fatto in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto vi), del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti ***avviano un'interrogazione ai sensi dell'articolo 12***.

Or. en

Emendamento 681
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per effettuare il controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1, e nella misura in cui non ***lo abbiano già fatto*** in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto vi), del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti	2. Per effettuare il controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1, e nella misura in cui ***tali controlli*** non ***siano stati ancora effettuati*** in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto vi), del regolamento (UE) 2016/399, le

interrogano ***le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare*** il sistema d'informazione Schengen (SIS).	autorità competenti interrogano il sistema d'informazione Schengen (SIS).

Or. en

Emendamento 682
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per effettuare il controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1, e nella misura in cui non lo abbiano già fatto in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto vi), del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti interrogano le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen (SIS).	2. Per effettuare il controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1, e nella misura in cui non lo abbiano già fatto in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), punto vi), del regolamento (UE) 2016/399, le autorità competenti ***designate ad effettuare gli accertamenti*** interrogano le pertinenti banche dati nazionali e dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen (SIS).

Or. en

Emendamento 683
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante le verifiche di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'autorità competente interroga il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS),	***soppresso***

compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema di informazione visti (VIS), il sistema ECRIS-TCN per le condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi, i dati Europol trattati per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794, e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) con i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, usando almeno i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 684
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante le verifiche di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'autorità competente interroga il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema di informazione visti (VIS), il sistema ECRIS-TCN per le condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi, i dati Europol trattati per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794, e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) con i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, usando almeno i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 685
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante le verifiche di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'autorità competente interroga il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema di informazione visti (VIS), il sistema ECRIS-TCN per le condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi, i dati Europol trattati per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794, e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) con i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, usando almeno i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).	3. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante le verifiche di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'autorità competente ***designata*** interroga il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema di informazione visti (VIS), il sistema ECRIS-TCN per le condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi, i dati Europol trattati per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794, e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) con i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, usando almeno i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).

Or. en

Emendamento 686
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per quanto riguarda la consultazione dell'EES, dell'ETIAS e del VIS ai sensi del paragrafo 3, i dati estratti	***soppresso***

si limitano a indicare i rifiuti di autorizzazione ai viaggi, i rifiuti d'ingresso e le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto o di un permesso di soggiorno giustificati da motivi di sicurezza.

Or. en

Emendamento 687
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Per quanto riguarda la consultazione dell'EES***, dell'ETIAS*** e del VIS ai sensi del paragrafo 3, i dati estratti si limitano a indicare i rifiuti di autorizzazione ai viaggi, i rifiuti d'ingresso e le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto o di un permesso di soggiorno giustificati da motivi di sicurezza.	4. Per quanto riguarda la consultazione dell'EES e del VIS ai sensi del paragrafo 3, i dati estratti si limitano a indicare i rifiuti di autorizzazione ai viaggi, i rifiuti d'ingresso e le decisioni di rifiuto, annullamento o revoca di un visto o di un permesso di soggiorno giustificati da motivi di sicurezza. ***L'accesso al CIR e il ricorso al portale di ricerca europeo da parte delle autorità competenti sono limitati nella misura in cui siano strettamente necessari all'assolvimento dei propri compiti particolari conformemente a detti scopi e siano proporzionati agli obiettivi perseguiti.***

Or. en

Emendamento 688
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la procedura e le specifiche dettagliate per l'estrazione dei dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 689
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta atti ***di esecuzione*** che definiscono la procedura e le specifiche dettagliate per l'estrazione dei dati. Tali atti ***di esecuzione*** sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.	5. La Commissione adotta atti ***delegati*** che definiscono la procedura e le specifiche dettagliate per l'estrazione***, il trattamento e l'uso*** dei dati. Tali atti ***delegati*** sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 690
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se effettuate nei sistemi di informazione dell'UE e nel CIR, le interrogazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, ***possono essere*** avviate tramite il portale di ricerca europeo di cui al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/818[36].	1. Se effettuate nei sistemi di informazione dell'UE e nel CIR, le interrogazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, ***del presente regolamento sono*** avviate tramite il portale di ricerca europeo di cui al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/818[36]. ***L'accesso al CIR e il ricorso al portale di ricerca europeo da parte delle***

	autorità competenti sono limitati nella misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei propri compiti conformemente a detti scopi e sono proporzionati agli obiettivi perseguiti. Non si deve ricorrere alla forza o alla coercizione per assicurare l'acquisizione di dati personali di cittadini di paesi terzi, compresi i dati biometrici.
[36] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).	[36] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

Or. en

Emendamento 691
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se effettuate nei sistemi di informazione dell'UE e nel CIR, le interrogazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, ***possono essere*** avviate tramite il portale di ricerca europeo di cui al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/818[36].	1. Se effettuate nei sistemi di informazione dell'UE e nel CIR, le interrogazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, ***sono*** avviate tramite il portale di ricerca europeo di cui al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/818[36].
[36] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo	[36] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo

e migrazione (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).	e migrazione (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

Or. en

Emendamento 692
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con i dati contenuti in uno dei sistemi d'informazione, l'autorità competente ha accesso alla consultazione del fascicolo relativo a tale corrispondenza per determinare il rischio per la sicurezza interna di cui all'articolo 11, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 693
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con i dati contenuti in uno dei sistemi d'informazione, l'autorità competente ha accesso alla consultazione del fascicolo relativo a tale corrispondenza per determinare il rischio per la sicurezza interna di cui all'articolo 11, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 694
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con i dati contenuti in uno dei sistemi d'informazione, l'autorità competente ha accesso alla consultazione del fascicolo relativo a tale corrispondenza per determinare il rischio per la sicurezza interna di cui all'articolo 11, paragrafo 1.	2. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con i dati contenuti in uno dei sistemi d'informazione, l'autorità competente ha accesso alla consultazione del fascicolo relativo a tale corrispondenza per determinare il rischio per la sicurezza interna ***o nazionale o l'ordine pubblico*** di cui all'articolo 11, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 695
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con dati Europol, l'autorità competente dello Stato membro ne informa Europol al fine di adottare, se necessario, adeguate misure conseguenti in conformità della legislazione pertinente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 696
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con dati Europol, l'autorità competente dello Stato membro ne informa Europol al fine di adottare, se necessario, adeguate misure conseguenti in conformità della legislazione pertinente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 697
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN), l'autorità competente dello Stato membro ne informa l'ufficio centrale nazionale di Interpol dello Stato membro che ha avviato l'interrogazione al fine di adottare, se necessario, adeguate misure conseguenti in conformità della legislazione pertinente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 698
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier

a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN), l'autorità competente dello Stato membro ne informa l'ufficio centrale nazionale di Interpol dello Stato membro che ha avviato l'interrogazione al fine di adottare, se necessario, adeguate misure conseguenti in conformità della legislazione pertinente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 699
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta atti di esecuzione volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte agli accertamenti, gli uffici centrali nazionali di Interpol, l'unità nazionale Europol e le autorità centrali dell'ECRIS-TCN, rispettivamente, per determinare il rischio per la sicurezza interna. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 700
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta atti ***di esecuzione*** volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte agli accertamenti***, gli uffici centrali nazionali di Interpol, l'unità nazionale Europol e le autorità centrali dell'ECRIS-TCN, rispettivamente,*** per determinare ***il rischio*** per la sicurezza interna. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.***	5. La Commissione adotta atti ***delegati*** volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte agli accertamenti per determinare ***una minaccia*** per la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 701
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta atti ***di esecuzione*** volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte agli accertamenti, gli uffici centrali nazionali di Interpol, l'unità nazionale Europol e le autorità centrali dell'ECRIS-TCN, rispettivamente, per determinare il rischio per la sicurezza interna. Tali atti ***di esecuzione*** sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.	5. La Commissione adotta atti ***delegati*** volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte agli accertamenti, gli uffici centrali nazionali di Interpol, l'unità nazionale Europol e le autorità centrali dell'ECRIS-TCN, rispettivamente, per determinare il rischio per la sicurezza interna. Tali atti ***delegati*** sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 702
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta atti di esecuzione volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte agli accertamenti, gli uffici centrali nazionali di Interpol, l'unità nazionale Europol e le autorità centrali dell'ECRIS-TCN, rispettivamente, per determinare il rischio per la sicurezza interna. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.	5. La Commissione adotta atti di esecuzione volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte agli accertamenti, gli uffici centrali nazionali di Interpol, l'unità nazionale Europol e le autorità centrali dell'ECRIS-TCN, rispettivamente, per determinare il rischio per la sicurezza interna ***o nazionale o l'ordine pubblico***. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 703
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
13 Modulo ***consuntivo***	13 Modulo ***per l'accertamento***

Or. en

Emendamento 704
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al termine degli accertamenti le autorità competenti compilano***, per quanto***	Al termine degli accertamenti le autorità competenti compilano il modulo che figura

riguarda le persone di cui agli articoli 3 e 5, il modulo che figura nell'allegato I, inserendo le seguenti informazioni:

nell'allegato I, inserendo le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 705
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al termine degli accertamenti le autorità competenti compilano, per quanto riguarda le persone di cui ***agli articoli*** 3 ***e 5***, il modulo che figura nell'allegato I, inserendo le seguenti informazioni:	Al termine degli accertamenti le autorità competenti compilano, per quanto riguarda le persone di cui ***all'articolo*** 3, il modulo che figura nell'allegato I, inserendo le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 706
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 13 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al termine degli accertamenti le autorità competenti compilano, per quanto riguarda le persone di cui ***agli articoli*** 3 ***e 5***, il modulo che figura nell'allegato I, inserendo le seguenti informazioni:	Al termine degli accertamenti le autorità competenti compilano, per quanto riguarda le persone di cui ***all'articolo*** 3, il modulo che figura nell'allegato I, inserendo le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 707
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel

Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nome, data e luogo di nascita, sesso;	a) nome, data e luogo di nascita, sesso***/genere***;

Or. en

Emendamento 708
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) nome, data e luogo di nascita, sesso;	a) nome, data e luogo di nascita, sesso***/genere***;

Or. en

Emendamento 709
Nadine Morano

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) se del caso, la realizzazione di un test di valutazione dell'età ossea e gli esiti dello stesso;

Or. fr

Emendamento 710
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	a bis) il risultato della procedura di determinazione dell'età;

Or. en

Emendamento 711
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) indicazione iniziale delle cittadinanze, paesi di residenza prima dell'arrivo e lingue parlate;	b) ***loro*** indicazione iniziale delle cittadinanze ***o apolidia***, paesi di residenza prima dell'arrivo e lingue parlate;

Or. en

Emendamento 712
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) indicazione iniziale delle cittadinanze, paesi di residenza prima dell'arrivo e lingue parlate;	b) indicazione iniziale delle cittadinanze ***o apolidia***, paesi di residenza prima dell'arrivo e lingue parlate;

Or. en

Emendamento 713
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) indicazione iniziale delle cittadinanze, paesi di residenza prima dell'arrivo e lingue parlate;	b) indicazione iniziale delle cittadinanze ***o apolidia***, paesi di residenza prima dell'arrivo e lingue parlate;

Or. en

Emendamento 714
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) informazioni sui controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità effettuati in conformità dell'articolo 9 e se essi comportano un'accoglienza o esigenze procedurali particolari e, se del caso, il fatto che tali controlli non siano stati completati durante la procedura di accertamento;

Or. en

Emendamento 715
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) informazioni rilevanti sui controlli preliminari dello stato di salute, in conformità del GDPR;

Or. en

Emendamento 716
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b ter) informazioni pertinenti del controllo preliminare delle vulnerabilità, nonché le esigenze particolari di accoglienza o procedurali identificati e/o i controlli che non sono stati completati durante la procedura di accertamento;

Or. en

Emendamento 717
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***motivo*** dell'arrivo ***non autorizzato, dell'ingresso e, se del caso, del soggiorno o della residenza irregolari, specificando se la persona ha presentato domanda di protezione internazionale***;	c) ***motivi*** dell'arrivo;

Or. en

Emendamento 718
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) motivo ***dell'arrivo non autorizzato, dell'ingresso e, se del caso, del soggiorno o della residenza irregolari***, specificando se la persona ha presentato domanda di protezione internazionale;	c) motivo ***per cui sono stati effettuati gli accertamenti***, specificando se la persona ha presentato domanda di protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 719
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***motivo*** dell'arrivo ***non autorizzato,*** dell'ingresso ***e, se del caso, del soggiorno o della residenza irregolari***, specificando se la persona ha presentato domanda di protezione internazionale;	c) ***circostanze*** dell'arrivo ***e*** dell'ingresso, specificando se la persona ha presentato domanda di protezione internazionale;

Or. en

Emendamento 720
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) informazioni sull'eventuale presenza sul territorio di uno qualsiasi degli Stati membri di familiari o parenti del cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 721
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) informazioni sulla richiesta di protezione internazionale da parte di un cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 722
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c ter) i risultati dei controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità di cui all'articolo 9 del presente regolamento, comprese le informazioni che indicano se il cittadino di paese terzo si trova in una situazione di vulnerabilità, è vittima di tortura o ha esigenze particolari in materia di accoglienza o procedurali, o i motivi per cui tali controlli non sono stati completati durante gli accertamenti;

Or. en

Emendamento 723
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c quater) informazioni sull'eventuale presenza sul territorio di uno qualsiasi

	degli Stati membri di legami familiari del cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 724
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) informazioni ottenute sugli itinerari percorsi, compresi il punto di partenza, i luoghi di residenza precedenti, i paesi terzi di transito e quelli in cui potrebbe essere stata chiesta o ottenuta protezione, nonché la destinazione prevista nell'Unione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 725
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) informazioni ottenute sugli itinerari percorsi, compresi il punto di partenza, i luoghi di residenza precedenti, i paesi terzi di transito e quelli in cui potrebbe essere stata chiesta o ottenuta protezione, nonché la destinazione prevista nell'Unione;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 726
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) informazioni sull'assistenza fornita da una persona o da un'organizzazione criminale in relazione all'attraversamento non autorizzato della frontiera, e ogni eventuale informazione connessa nei casi di presunto traffico di migranti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 727
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) informazioni sull'assistenza fornita da una persona o da un'organizzazione criminale in relazione all'attraversamento non autorizzato della frontiera, e ogni eventuale informazione connessa nei casi di presunto traffico di migranti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 728
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) informazioni sull'assistenza fornita da una persona o da un'organizzazione criminale in relazione all'attraversamento non autorizzato della frontiera, e ogni eventuale informazione connessa nei casi di presunto traffico di migranti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 729
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) informazioni sull'assistenza fornita da una persona o da un'organizzazione ***criminale*** in relazione all'attraversamento non autorizzato della frontiera, e ogni eventuale informazione connessa nei casi di presunto traffico di migranti.	e) informazioni sull'assistenza fornita da una persona o da un'organizzazione in relazione all'attraversamento non autorizzato della frontiera, e ogni eventuale informazione connessa nei casi di presunto traffico di migranti.

Or. en

Emendamento 730
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) informazioni su familiari o parenti adulti stretti presenti nell'UE come definito nella direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza - rifusione];

Or. en

Emendamento 731
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il modulo è redatto in una lingua comprensibile al cittadino del paese terzo ed è consegnato all'interessato prima di trasmetterlo alle autorità competenti di cui all'articolo 14, al fine di consentire al cittadino del paese terzo di sollevare obiezioni alla rappresentazione dei fatti contenuta nel modulo ed esercitare effettivamente i diritti sanciti dagli articoli 15, 16, 22 e 77 del GDPR. Le autorità competenti registrano nel modulo qualsiasi osservazione o obiezione da parte del cittadino del paese terzo in merito all'esattezza dei dati e delle informazioni ivi inclusi.

Or. en

Emendamento 732
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La procedura dovrebbe garantire che la persona eserciti il suo diritto ad essere ascoltata e ad un ricorso adeguato. Il modulo consuntivo dovrebbe essere una decisione amministrativa suscettibile di appello. La persona dovrebbe ricevere una copia del modulo consuntivo in una lingua che comprende ed essere in grado di fare osservazioni sulle informazioni in

esso contenute. La persona dovrebbe essere assistita da un interprete. La persona dovrebbe inoltre avere accesso a una procedura di appello per contestare qualsiasi informazione fornita nel modulo e dovrebbe essere informata sui canali di appello.

Or. en

Emendamento 733
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il modulo consuntivo è una decisione amministrativa suscettibile di appello. La persona è informata sui canali di appello, riceve una copia del modulo consuntivo prima che esso sia trasmesso alle autorità e ha l'opportunità di esaminare, rettificare e contestare le informazioni fornite nel modulo consuntivo.

Or. en

Emendamento 734
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le autorità competenti trasmettono elettronicamente a Frontex i dati non personali raccolti nel modulo di cui all'allegato I al fine di produrre il quadro situazionale di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/1896.

Or. en

Emendamento 735
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il modulo è redatto in una lingua comprensibile al cittadino del paese terzo ed è consegnato all'interessato prima di trasmetterlo alle autorità competenti di cui all'articolo 14, al fine di consentire al cittadino del paese terzo di sollevare obiezioni alla rappresentazione dei fatti contenuta nel modulo ed esercitare effettivamente i diritti sanciti dagli articoli 15, 16, 22 e 77 del GDPR. Le autorità competenti registrano nel modulo qualsiasi osservazione o obiezione da parte del cittadino del paese terzo in merito all'esattezza dei dati e delle informazioni ivi inclusi.
	Le informazioni incluse nel modulo sono fornite anche oralmente, con il supporto di un interprete se necessario. Nel caso di minori non accompagnati, le informazioni sono fornite e il modulo è consegnato in presenza del rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 9.

Or. en

Emendamento 736
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	Le informazioni incluse nel modulo sono fornite anche oralmente, con il supporto di un interprete se necessario. Nel caso di minori non accompagnati, le informazioni sono fornite e il modulo è consegnato in presenza del rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 9 bis.

Or. en

Emendamento 737
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
14 ***Esito*** degli accertamenti	14 ***Completamento*** degli accertamenti

Or. en

Emendamento 738
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 14 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Esito degli accertamenti	***Finalizzazione*** degli accertamenti

Or. it

Emendamento 739
Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Al termine degli accertamenti o, al

	più tardi, allo scadere dei termini di cui all'articolo 6, si applicano le seguenti regole.

Or. it

Emendamento 740
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. Una volta completati gli accertamenti o, al più tardi, quando scadono i termini fissati all'articolo 6, si applicano le seguenti regole:

Or. en

Emendamento 741
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento che	***soppresso***
— non hanno presentato domanda di protezione internazionale e	
— non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 stando a quanto risulta dagli accertamenti,	
sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione di procedure conformi alla direttiva (UE) 2008/115/CE (direttiva	

rimpatri).

Or. en

Emendamento 742
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ***lettere a) e b),*** del presente regolamento che	I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento che

Or. it

Emendamento 743
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ***lettere a) e b),*** del presente regolamento che	I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento che

Or. en

Emendamento 744
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento che	I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), ***e all'articolo 5*** del presente regolamento che

Or. en

Emendamento 745
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– ***non hanno presentato domanda di protezione internazionale e***	– ***soppresso***

Or. en

Emendamento 746
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– non hanno presentato domanda di protezione internazionale ***e***	– non hanno presentato domanda di protezione internazionale

Or. en

Emendamento 747
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– non hanno ***presentato*** domanda di protezione internazionale e	– non hanno ***espresso il desiderio di presentare*** domanda di protezione internazionale e

Or. en

Emendamento 748
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– non rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, e

Or. en

Emendamento 749
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 stando a quanto risulta dagli accertamenti	***soppresso***

Or. en

Emendamento 750
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 stando a quanto risulta dagli accertamenti	***soppresso***

Or. it

Emendamento 751
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 stando a quanto risulta dagli accertamenti	– non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 stando a quanto risulta dagli accertamenti ***e***

Or. en

Emendamento 752
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– non hanno titolo a richiedere un permesso di soggiorno o un'altra autorizzazione che dia diritto al soggiorno per motivi umanitari o di altro tipo in base alla legislazione degli Stati membri o ad altre disposizioni del diritto dell'Unione o internazionale,

Or. en

Emendamento 753
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– non hanno titolo ad entrare o rimanere sul territorio per qualsiasi altro

	motivo ai sensi della legislazione degli Stati membri, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale;

Or. en

Emendamento 754
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione di procedure ***conformi*** alla direttiva (UE) 2008/115/CE (direttiva rimpatri).	sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione di procedure ***di cui*** alla direttiva (UE) 2008/115/CE (direttiva rimpatri)***, fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399***.

Or. en

Emendamento 755
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione di procedure ***conformi*** alla direttiva (UE) 2008/115/CE (direttiva rimpatri).	sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione ***rapida*** di procedure ***conformemente*** alla direttiva (UE) 2008/115/CE (direttiva rimpatri).

Or. en

Emendamento 756
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione di procedure conformi alla direttiva (UE) 2008/115/CE (direttiva rimpatri).	sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione di procedure conformi alla direttiva (UE) 2008/115/CE (direttiva rimpatri)***, incluso, se applicabile, l'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva***.

Or. en

Emendamento 757
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In circostanze non collegate a operazioni di ricerca e soccorso, può essere rifiutato loro l'ingresso in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 758
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In circostanze ***non collegate a operazioni di ricerca e soccorso***, ***può essere*** rifiutato loro l'ingresso ***in conformità*** dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.	In ***tutte le*** circostanze, ***è*** rifiutato loro l'ingresso ***se sono soddisfatte le condizioni*** dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 759
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In circostanze ***non*** collegate a operazioni di ricerca e soccorso, può essere rifiutato loro l'ingresso in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.	In circostanze collegate a operazioni di ricerca e soccorso, può essere rifiutato loro l'ingresso in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 760
Jean-Paul Garraud, Nicolas Bay

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In circostanze ***non*** collegate a operazioni di ricerca e soccorso, può essere rifiutato loro l'ingresso in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.	***Anche*** in circostanze collegate a operazioni di ricerca e soccorso ***di migranti effettuate da ONG***, può essere rifiutato loro l'ingresso in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.

Or. fr

Emendamento 761
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In circostanze non collegate a operazioni di ricerca e soccorso, può essere rifiutato loro l'ingresso in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.	In circostanze non collegate a operazioni di ricerca e soccorso ***e solo per i cittadini di paesi terzi che non sono ancora entrati nel territorio dello Stato membro e si***

trovano a un valico di frontiera ufficiale terrestre o aereo, può essere rifiutato loro l'ingresso in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399***, che prevede, fra l'altro, che il cittadino di paese terzo riceva un provvedimento motivato che indichi le ragioni precise del respingimento e abbia il diritto di presentare ricorso***.

Or. en

Emendamento 762
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In circostanze non collegate a operazioni di ricerca e soccorso, può essere rifiutato loro l'ingresso in conformità ***dell'***articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.	In circostanze non collegate a operazioni di ricerca e soccorso, può essere rifiutato loro l'ingresso in conformità ***dell'intera procedura descritta all'***articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 763
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In circostanze non collegate a operazioni di ricerca e soccorso, può essere rifiutato loro l'ingresso in conformità ***dell'***articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.	In circostanze non collegate a operazioni di ricerca e soccorso, può essere rifiutato loro l'ingresso in conformità ***della procedura descritta all'***articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 764
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il modulo di cui all'articolo 13 è trasmesso alle autorità competenti alle quali è indirizzato il cittadino di paese terzo.	Il modulo di cui all'articolo 13 è trasmesso alle autorità competenti alle quali è indirizzato il cittadino di paese terzo***, insieme ai motivi di diritto e di fatto che spiegano la scelta dell'indirizzamento alla procedura particolare**. **Sia le informazioni incluse nel modulo che le ragioni che accompagnano la trasmissione del modulo alle autorità competenti possono costituire motivi di ricorso ed essere impugnate nella procedura appropriata in materia di asilo o di rimpatrio.***

Or. en

Emendamento 765
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nei casi che riguardano minori, la considerazione fondamentale è il miglior interesse del minore. Ciò richiede che le procedure conformi alla direttiva (UE) 2008/115/CE (direttiva rimpatri) possano essere applicate solo dopo lo svolgimento di una procedura documentata basata sull'interesse superiore del bambino a cura di una squadra multidisciplinare che valuta e identifica una soluzione durevole. Se la procedura giunge alla conclusione che il rimpatrio è nell'interesse superiore del bambino, la priorità dovrebbe essere

	data all'attuazione attraverso la partenza volontaria con assistenza specifica per il bambino.

Or. en

Emendamento 766
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità di cui all'articolo XY del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13 del presente regolamento. ***In tale occasione, le autorità che svolgono gli accertamenti segnalano nel modulo consuntivo eventuali elementi che appaiono a prima vista pertinenti per indirizzare i cittadini di paesi terzi in questione alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.***	2. I cittadini di paesi terzi che ***presentano,*** hanno presentato ***o hanno espresso il desiderio di presentare*** domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità ***competenti per l'applicazione delle procedure di asilo*** di cui all'articolo XY del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 767
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità	2. I cittadini di paesi terzi che ***presentano,*** hanno presentato ***o hanno espresso il desiderio di presentare***

di cui all'articolo XY del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo]***, alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13 del presente*** regolamento***. In tale occasione, le autorità che svolgono gli accertamenti segnalano nel modulo consuntivo eventuali elementi che appaiono a prima vista pertinenti per indirizzare i cittadini di paesi terzi in questione alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.***	domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità ***competenti*** di cui all'articolo XY del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo] ***affinché siano applicate le procedure di asilo previste da tale*** regolamento.

Or. en

Emendamento 768
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità di cui all'articolo XY del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13 del presente regolamento. ***In tale occasione, le autorità che svolgono gli accertamenti segnalano nel modulo consuntivo eventuali elementi che appaiono a prima vista pertinenti per indirizzare i cittadini di paesi terzi in questione alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.***	2. I cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità ***di asilo*** di cui all'articolo XY del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 769
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità di cui all'articolo XY del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13 del presente regolamento. In tale occasione, le autorità che svolgono gli accertamenti segnalano nel modulo ***consuntivo*** eventuali elementi che appaiono a prima vista pertinenti per indirizzare i cittadini di paesi terzi in questione alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.	2. I cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità di cui all'articolo XY del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13 del presente regolamento. In tale occasione, le autorità che svolgono gli accertamenti segnalano nel modulo ***di accertamento*** eventuali elementi che appaiono a prima vista pertinenti per indirizzare i cittadini di paesi terzi in questione alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.

Or. en

Emendamento 770
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità di cui all'articolo XY del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13 del presente regolamento. In tale occasione, le autorità che svolgono gli accertamenti segnalano nel modulo consuntivo eventuali elementi che appaiono a prima vista pertinenti per indirizzare i cittadini di paesi terzi in questione alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.	2. I cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità di cui all'articolo XY del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13 del presente regolamento. In tale occasione, le autorità che svolgono gli accertamenti segnalano nel modulo consuntivo eventuali elementi che appaiono a prima vista pertinenti per indirizzare i cittadini di paesi terzi in questione alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera. ***La procedura di frontiera di un cittadino di paese terzo***

	che rappresenti una minaccia per la sicurezza interna dell'Unione o per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato membro o che fornisca un'identità falsa continua fino alla decisione di concessione della protezione internazionale o alla conclusione di una procedura di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 771
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 5 che	***soppresso***
— non hanno presentato domanda di protezione internazionale e	
— non soddisfano le condizioni di ingresso e soggiorno stando a quanto risulta dagli accertamenti	
sono sottoposti a procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE.	

Or. en

Emendamento 772
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 5 che	***soppresso***
— non hanno presentato domanda di	

protezione internazionale e

— non soddisfano le condizioni di ingresso e soggiorno stando a quanto risulta dagli accertamenti

sono sottoposti a procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE.

Or. en

Emendamento 773
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 5 che	***soppresso***
— non hanno presentato domanda di protezione internazionale e	
— non soddisfano le condizioni di ingresso e soggiorno stando a quanto risulta dagli accertamenti	
sono sottoposti a procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE.	

Or. en

Emendamento 774
Balázs Hidvéghi, Loránt Vincze

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 5 che	***soppresso***
— non hanno presentato domanda di	

protezione internazionale e

— non soddisfano le condizioni di ingresso e soggiorno stando a quanto risulta dagli accertamenti

sono sottoposti a procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE.

Or. en

Motivazione

Perché i casi di cui all'articolo 5 sono coperti dall'articolo 14, paragrafo 1.

Emendamento 775
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 5 presentino domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sulla procedura di asilo], il paragrafo 2 del presente articolo si applica di conseguenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 776
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui	***soppresso***

all'articolo 5 presentino domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sulla procedura di asilo], il paragrafo 2 del presente articolo si applica di conseguenza.

Or. en

Emendamento 777
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 5 presentino domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sulla procedura di asilo], il paragrafo 2 del presente articolo si applica di conseguenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 778
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. La decisione di indirizzamento disciplinata dal presente articolo è fornita in un documento scritto al quale deve essere allegato il modulo consuntivo. La

	decisione scritta di indirizzamento contiene le ragioni di fatto e di diritto per la scelta della procedura ed è soggetta ad appello. La persona interessata ha accesso all'assistenza legale per poter ricorrere.
	In aggiunta a quanto sopra e per permettere alla persona di esercitare effettivamente i diritti di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 [GDPR], all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680 [direttiva in materia di polizia] e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso e la rettifica o la cancellazione dei dati personali e il diritto di proporre ricorso dinanzi a un'autorità di controllo, alla persona interessata è fornita una copia del modulo contemporaneamente alla sua trasmissione alle autorità competenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 779
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi ai quali si applica il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], le autorità competenti rilevano i dati biometrici di cui agli articoli [10, 13, 14 e 14 bis] di tale regolamento e li trasmettono in conformità di tale regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 780
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi ai quali si applica il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], le autorità competenti rilevano i dati biometrici di cui agli articoli [10, 13, 14 e 14 bis] di tale regolamento e li trasmettono in conformità di tale regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 781
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Quando i cittadini di paesi terzi ***di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5*** sono indirizzati ***a una*** procedura adeguata ***di asilo o di rimpatrio***, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, ***paragrafi*** 3 ***e 5***, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata a una procedura adeguata.	7. Quando i cittadini di paesi terzi ***sottoposti alle procedure di accertamento*** sono indirizzati ***alla*** procedura adeguata, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, ***paragrafo*** 3, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata a una procedura adeguata. ***Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo interessato soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti sono interrotti. I controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità che non è stato possibile***

	completare riprendono prontamente nel corso della procedura successiva, per assicurarsi di tener conto delle esigenze di accoglienza o procedurali particolari della persona interessata.

Or. en

Emendamento 782
Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Loucas Fourlas

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ***e all'articolo 5*** sono indirizzati a una procedura adeguata di ***asilo*** o di rimpatrio, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, ***paragrafi*** 3 ***e 5***, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata a una procedura adeguata.	7. Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono indirizzati a una procedura adeguata di ***protezione internazionale, di ricollocazione*** o di rimpatrio ***o quando il modulo di cui all'articolo 13 è stato trasmesso a tali autorità in merito ai cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 2***, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, ***paragrafo*** 3, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata a una procedura adeguata.

Or. en

Emendamento 783
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ***e all'articolo***	7. Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono

5 sono indirizzati a una procedura adeguata di asilo ***o*** di rimpatrio, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 5, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata ***a una*** procedura ***adeguata***.	indirizzati a una procedura adeguata di asilo***,*** di rimpatrio ***o di respingimento***, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafi 3 e 5, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è ***quindi automaticamente*** indirizzata ***alla*** procedura ***di asilo ordinaria di cui al regolamento (UE) XXX/202X (regolamento sulle procedure di asilo)***.
	Or. en

Emendamento 784
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ***e all'articolo 5*** sono indirizzati a una procedura adeguata di asilo o di rimpatrio, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, ***paragrafi*** 3 ***e 5***, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata a una procedura adeguata.	7. Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono indirizzati a una procedura adeguata di asilo o di rimpatrio, gli accertamenti sono interrotti. Se ***durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo interessato soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti sono interrotti. Se*** entro i termini di cui all'articolo 6, ***paragrafo*** 3, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata a una procedura adeguata. ***Se i controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità di cui all'articolo 9 del presente regolamento non sono stati completati durante gli accertamenti, le procedure di frontiera non sono applicate e i controlli riprendono prontamente nell'ambito della procedura d'asilo o della procedura di rimpatrio ordinaria. Qualora l'esito dei controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità di cui all'articolo 9 del***

	presente regolamento indichi che il cittadino di paese terzo si trova in una situazione di vulnerabilità, è vittima di tortura o ha esigenze particolari in materia di accoglienza o procedurali, la persona in questione è immediatamente indirizzata alla procedura d'asilo o alla procedura di rimpatrio ordinaria, se non è stato già fatto.

Or. en

Emendamento 785
Laura Ferrara, Sabrina Pignedoli

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ***e all'articolo 5*** sono indirizzati a una procedura adeguata di asilo o di rimpatrio, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, ***paragrafi 3 e 5***, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata a una procedura adeguata.	7. Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono indirizzati a una procedura adeguata di asilo o di rimpatrio, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, ***paragrafo 3***, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata a una procedura adeguata.

Or. it

Emendamento 786
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Al cittadino di un paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso

effettivo avverso l'esito degli accertamenti o per chiederne la revisione dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente o a un organo competente composto da membri imparziali che offrono garanzie di indipendenza.

Nonostante le disposizioni di cui sopra, le persone identificate come apolidi o a rischio di apolidia durante gli accertamenti sono indirizzate alle autorità competenti, affinché si determini definitivamente se la persona sia apolide e si offra un'adeguata protezione, conformemente al diritto nazionale. Se la persona ha richiesto protezione internazionale, la determinazione di apolidia è condotta in parallelo con o successivamente alla considerazione della domanda di protezione internazionale, senza pregiudicare la preminenza dello stato di protezione internazionale e nel pieno rispetto del principio di riservatezza.

Or. en

Emendamento 787
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Al cittadino di paese terzo interessato sono concessi mezzi di ricorso effettivo avverso l'esito degli accertamenti o per chiederne il riesame conformemente al diritto nazionale. Al cittadino di paese terzo sono altresì consegnate indicazioni scritte riguardanti punti di contatto in grado di fornire informazioni su rappresentanti competenti ad agire per conto del cittadino di paese terzo a norma della legislazione nazionale in una lingua che comprende. Il ricorso è presentato

immediatamente dopo che l'indirizzamento è stato comunicato al cittadino di paese terzo. La presentazione di tale ricorso non ha effetto sospensivo sull'indirizzamento del cittadino di paese terzo alla procedura successiva. Il ricorso è trattato rapidamente e il suo esito è comunicato per iscritto al cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 788
Birgit Sippel

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Gli Stati membri che effettuano la procedura di accertamento garantiscono che tutti i dati personali raccolti nel contesto di tale procedura, in particolare i dati personali inclusi nel modulo consuntivo, siano cancellati non appena
	(i) sia stata presa una decisione definitiva sulla domanda di protezione internazionale, compresi tutti i livelli di appello; o
	(ii) sia stata presa una decisione definitiva in merito alla procedura di rimpatrio, compresi tutti i livelli di appello; o
	(iii) sia stato emesso un provvedimento di respingimento, compresi tutti i livelli di appello; o
	(iv) la persona abbia ottenuto l'ingresso nello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento 2016/399 [codice frontiere Schengen].

Or. en

Emendamento 789
Tomas Tobé, Lena Düpont, Karlo Ressler, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jeroen Lenaers

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. L'indirizzamento a una procedura conformemente al presente articolo non è soggetto a ricorso. Gli Stati membri assicurano che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo nell'ambito della procedura cui è indirizzato.

Or. en

Emendamento 790
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Dopo gli accertamenti
	1. Una volta terminata la procedura di accertamento, le autorità competenti degli Stati membri possono decidere di rimpatriare un cittadino di paese terzo se questi ha chiaramente rifiutato di chiedere la protezione internazionale e non ha titolo a richiedere un permesso di soggiorno o un'altra autorizzazione che offra un diritto di soggiorno per motivi umanitari o di altro tipo ai sensi della legislazione degli Stati membri o di altre disposizioni del diritto dell'Unione o internazionale. In tali casi, si applica la direttiva (UE) 2008/115/CE (direttiva rimpatri), che comprende tutti gli obblighi pertinenti per gli Stati membri e le

garanzie per i cittadini di paesi terzi.

2. La direttiva (UE) 2008/115/CE (direttiva rimpatri) si applica fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399 e il paragrafo 7, lettera a), di tale articolo, nonché il principio di non respingimento e altri obblighi in materia di diritti fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali e altri obblighi dell'UE e internazionali e fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2008/115.

3. Nei casi che riguardano minori, la considerazione fondamentale è il miglior interesse del minore. Ciò richiede che le procedure conformi alla direttiva (UE) 2008/115/CE (direttiva rimpatri) possano essere applicate solo dopo lo svolgimento di una procedura documentata basata sull'interesse superiore del bambino a cura di una squadra multidisciplinare che valuta e identifica una soluzione durevole. Se la procedura giunge alla conclusione che il rimpatrio è nell'interesse superiore del bambino, la priorità dovrebbe essere data all'attuazione attraverso la partenza volontaria con assistenza specifica per il bambino.

Or. en

Emendamento 791
Rasa Juknevičienė

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Sostegno finanziario
	Le spese relative all'attuazione del presente regolamento sono coperte dal finanziamento delle politiche in materia di affari interni, nell'ambito del quadro

finanziario pluriennale 2021-2027 del Fondo per la gestione dell'asilo e della migrazione. Ciò include l'installazione di infrastrutture di verifica (creazione e uso/rinnovo di locali esistenti ai valichi di frontiera, centri di accoglienza, ecc.), la creazione dell'accesso alle banche dati pertinenti in nuovi luoghi, l'assunzione di personale aggiuntivo, la formazione delle guardie di frontiera e di altro personale, l'assunzione di personale medico, l'acquisto di attrezzature mediche e l'installazione di locali per visite mediche (se necessario), la creazione di un meccanismo indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali.

Or. en

Emendamento 792
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 16
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008	
Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:	
1) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	
"2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato dell'autorità centrale ETIAS e delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22, compreso il	

personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS designato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817, e alle autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[37]. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.".

[37] Regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817.

Or. en

Emendamento 793
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 16
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008	
Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:	

1) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato dell'autorità centrale ETIAS e delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22, compreso il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS designato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817, e alle autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[37]. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.".

[37] Regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817.

Or. en

Emendamento 794
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 17	***soppresso***
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226	
Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:	
(1) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera k):	
"k) sostenere gli obiettivi degli accertamenti stabiliti dal regolamento (UE) 2020/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[38], in particolare per quanto riguarda le verifiche di cui all'articolo 10 di detto regolamento.";	
(a) è inserito il paragrafo seguente:	
"2 bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/XXX hanno accesso all'EES per consultare i dati.";	
"L'accesso ai dati dell'EES conservati nel CIR è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20, 20 bis e 21 del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.".	

[38] Regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817.

Emendamento 795
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 17
Regolamento (UE) 2017/2226
Articolo 6 – paragrafo 1, articolo 9 – paragrafi 1 e 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 17	***soppresso***
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226	
Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:	
(1) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera k):	
"k) sostenere gli obiettivi degli accertamenti stabiliti dal regolamento (UE) 2020/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[38], in particolare per quanto riguarda le verifiche di cui all'articolo 10 di detto regolamento.";	
a) è inserito il paragrafo seguente:	
"2 bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/XXX hanno accesso all'EES per consultare i dati.";	
"L'accesso ai dati dell'EES conservati nel CIR è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20, 20 bis e 21 del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.".	

[38] Regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817.

Or. en

Emendamento 796
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 18
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 4 – lettera a, articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	***soppresso***
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240	
Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:	
(1) all'articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:	
"a) contribuisce a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza interna presentato dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, e dalle persone sottoposte agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2020/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[39] [regolamento sugli accertamenti], onde determinare se vi siano indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri presenta un rischio per la sicurezza;";	
"***5. Ciascuno Stato membro designa le***	

autorità nazionali competenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo e l'autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/XXX, e comunica senza indugio a eu-LISA l'elenco di tali autorità, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, del presente regolamento. L'elenco specifica lo scopo per cui il personale debitamente autorizzato di ciascuna autorità ha accesso ai dati conservati nel sistema d'informazione ETIAS conformemente ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo.

[39] Regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817.

Or. en

Emendamento 797
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 18
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 4 – lettera a, articolo 13 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	***soppresso***
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240	
Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:	
(1) all'articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:	

"a) contribuisce a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione approfondita del rischio per la sicurezza interna presentato dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, e dalle persone sottoposte agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2020/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[39] [regolamento sugli accertamenti], onde determinare se vi siano indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri presenta un rischio per la sicurezza;";

"5. Ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo e l'autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/XXX, e comunica senza indugio a eu-LISA l'elenco di tali autorità, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, del presente regolamento. L'elenco specifica lo scopo per cui il personale debitamente autorizzato di ciascuna autorità ha accesso ai dati conservati nel sistema d'informazione ETIAS conformemente ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo.

[39] Regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817.

Or. en

Emendamento 798
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 19 – punto 1
Regolamento (UE) 2019/817
Articolo 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN conformemente agli articoli 20 e 20 bis, di sostenere il funzionamento del MID conformemente all'articolo 21 e di agevolare e semplificare alle autorità designate e a Europol l'accesso all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi conformemente all'articolo 22, è istituito un archivio comune di dati di identità (CIR) che, per ciascuna persona registrata nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all'articolo 18.	Al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN conformemente agli articoli 20 e 20 bis, di sostenere il funzionamento del MID conformemente all'articolo 21 e di agevolare e semplificare alle autorità designate e a Europol l'accesso all'EES, al VIS, all'ETIAS e all'Eurodac quando necessario a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o di altri reati gravi conformemente all'articolo 22, è istituito un archivio comune di dati di identità (CIR) che, per ciascuna persona registrata nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac o nell'ECRIS-TCN, crea un fascicolo individuale contenente i dati di cui all'articolo 18. ***Ai fini del regolamento (UE) n. XXX/XXX [regolamento sugli accertamenti], l'interrogazione del CIR effettua esclusivamente un controllo incrociato dei dati desunti dall'EES, dal VIS e dall'Eurodac.***

Or. en

Emendamento 799
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 19 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/817
Articolo 20 bis – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Accesso all'archivio comune di dati di	Accesso all'archivio comune di dati di

identità a fini di identificazione in conformità del regolamento (UE) 2020/XXX	identità a fini di identificazione in conformità del regolamento (UE) 2020/XXX ***[regolamento sugli accertamenti]***

Or. en

Emendamento 800
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 19 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/817
Articolo 20 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. L'autorità competente designata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2020/XXX interroga il CIR, unicamente al fine di identificare una persona a norma dell'articolo 10 di tale regolamento, a condizione che la procedura sia avviata in presenza di tale persona.	1. L'autorità competente designata in conformità dell'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2020/XXX ***[regolamento sugli accertamenti]*** interroga il CIR, unicamente al fine di identificare una persona a norma dell'articolo 10 di tale regolamento, a condizione che la procedura sia avviata in presenza di tale persona.

Or. en

Emendamento 801
Charlie Weimers, Laura Huhtasaari

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[***Tre anni*** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riferisce sull'attuazione delle misure da esso previste.]	[Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riferisce ***ogni anno*** sull'attuazione delle misure da esso previste.]

Or. en

Emendamento 802
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[***Tre anni*** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riferisce sull'attuazione delle misure da esso previste.]	[***Un anno*** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riferisce sull'attuazione delle misure da esso previste.]

Or. en

Emendamento 803
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[***Tre anni*** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riferisce sull'attuazione delle misure da esso previste.]	[***18 mesi*** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riferisce sull'attuazione delle misure da esso previste.]

Or. en

Emendamento 804
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
[***Tre*** anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riferisce sull'attuazione delle misure da esso previste.]	[***Due*** anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione riferisce sull'attuazione delle misure da esso previste. ***La relazione è trasmessa***

anche al Parlamento europeo ed è pubblica.]

Or. en

Emendamento 805
Tineke Strik

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Non prima di [***cinque***] anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni ***cinque*** anni, la Commissione effettua una valutazione del medesimo. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima della scadenza del limite ***di [cinque] anni***.	Non prima di [***due***] anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni ***due*** anni, la Commissione effettua una valutazione del medesimo. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte***, compreso l'impatto delle disposizioni del presente regolamento sui diritti e sulle libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché sul loro valore aggiunto rispetto all'acquis dell'UE in materia di asilo e di Schengen nel suo complesso***. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima della scadenza del limite.

Or. en

Emendamento 806
Pernando Barrena Arza, Konstantinos Arvanitis, Cornelia Ernst, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo, Anne-Sophie Pelletier
a nome del gruppo The Left

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Non prima di [***cinque***] anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni ***cinque*** anni, la Commissione effettua una valutazione del medesimo. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima della scadenza del limite di [***cinque***] anni.	Non prima di [***due***] anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni ***due*** anni, la Commissione effettua una valutazione del medesimo. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte***, compreso l'impatto delle disposizioni del presente regolamento sui diritti e sulle libertà fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché sul loro valore aggiunto rispetto all'acquis dell'UE in materia di asilo e di Schengen nel suo complesso***. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima della scadenza del limite di [***due***] anni.

Or. en

Emendamento 807
Jan-Christoph Oetjen, Moritz Körner, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Malik Azmani, Sophia in 't Veld

Proposta di regolamento
Articolo 20 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Non prima di [***cinque***] anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del medesimo. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima della scadenza del limite di [cinque] anni.	Non prima di [***tre***] anni dalla data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni tratte. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per la stesura della relazione al più tardi sei mesi prima della scadenza del limite di [cinque]

anni.

Or. en